Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 33

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 7 febbraio 1968 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 33 DEL 7 FEBBRAIO 1968:

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
DIREZIONE GENERALE DEL TURISMO

Elenco per provincia al 31 dicembre 1967 degli uffici viaggi e turismo, uffici turistici e uffici di navigazione.

(673)

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Venerdì 19 gennaio 1968, alle ore 11,30, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale sua eccellenza il signor Carlos Martins Thompson Flores, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore del Brasile.

(749)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 novembre 1967.

Ripartizione degli utili della lotteria di Monza, svoltasi a Milano il 25 giugno 1966.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722;

Visto il proprio decreto 20 novembre 1948, n. 1677, concernente l'approvazione del regolamento delle lotterie nazionali, modificato con successivi decreti 9 novembre 1952, n. 4468; 10 maggio 1956, n. 550; 27 dicembre 1956, n. 1571 e 22 giugno 1960, n. 814;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentita la commissione interministeriale per il riparto degli utili delle lotterie nazionali, prevista dall'art. 3 della legge 4 agosto 1955, n. 722, costituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 agosto 1961 e modificata con successivi decreti 30 marzo 1962, 11 giugno 1962, 14 settembre 1963, 4 marzo 1964 e 12 marzo 1966;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il bilancio, per le finanze, per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

Gli utili della lotteria di Monza, svoltasi a Milano il 25 giugno 1966, sono devoluti ai seguenti enti, secondo le quote a fianco di ciascuno di essi indicate:

1. Roma - Croce Rossa Italiana - Comitato centrale . . . . 2,017960 %
2. Milano - Associazione lombarda famiglie numerose . . . . 0,322874 %
3. Milano - Istituto Maria Ausiliatrice delle Salesiane di Don Bosco . . . . . 0,121078 %
4. Turate (Como) - Casa militare Umberto I, per i veterani delle guerre nazionali . . . . 0,161437 %
5. Arco (Trento) - Scuola materna . . 0,080718 %
6. Molina di Ledro (Trento) - Pia casa dell'Incoronata per l'infanzia in Biacesa . . 0,080718 %
7. Bleggio Superiore (Trento) - Scuola materna in Quadra . . . . 0,080718 %
8. Cavedine (Trento) - Parrocchia, per la scuola materna in frazione Vigo . . . 0,080718 %
9. Fiavè (Trento) - Scuola materna « Maria Valentini » . . . . 0,080718 %
10. Lasino (Trento) - Scuola materna . 0,080718 %
11. Riva (Trento) - Scuola materna dell'Inviolata . . . . 0,080718 %
12. Strigno (Trento) - Scuola materna 0,080718 %
13. Trento - Istituto per ragazze « Suore di Maria Bambina » . . . . 0,161437 %
14. Adria (Rovigo) - Asilo infantile « Arrigo Gregnanin » . . . . 0,080718 %
15. Adria (Rovigo) - Istituto maschile « S. Vincenzo de' Paoli » Orfanotrofio . . 0,161437 %
16. Dolo (Venezia) - Casa di ricovero e scuola materna S. Giovanni Bosco . . . 0,121078 %
17. Loreo (Rovigo) - Asilo infantile « Monumento ai caduti » . . . . 0,080718 %
18. Mogliano Veneto (Treviso) - Asilo infantile Sacro Cuore, frazione Zerman . . 0,121078 %
19. Pieve di Soligo (Treviso) - Casa di riposo . . . . 0,121078 %
20. Rovigo - Asilo infantile « Simplicia Cavalletto », in frazione Concadirame . . 0,080718 %
21. Spresiano (Treviso) - Asilo infantile « Bruno Pizzolato » . . . . 0,080718 %
22. Taglio di Po (Rovigo) - Scuola materna « Monumento ai caduti » . . . . 0,121078 %
23. Villasantina (Udine) - Istituto « San Pio X » - Associazione Figlie del SS. Sacramento . . . . 0,121078 %
24. Modena - Istituto provinciale S. Filippo Neri . . . . 0,201796 %
25. Mirabello (Ferrara) - Opera pia « Filippo Mantovani », per la Casa di riposo 0,121078 %
26. Firenze - Istituto Vittorio Veneto per orfani di guerra . . . . 0,201796 %
27. Firenze - Opera della Divina Provvidenza « Madonnina del Grappa » in frazione Rifredi . . . . 0,201796 %
28. Firenze - Orfanotrofio Antoniano femminile « Villa il Pozzino », in frazione Castello . . . . 0,121078 %
29. Firenze - Orfanotrofio femminile S. Giuseppe . . . . 0,121078 %
30. Grosseto - Asilo infantile e Scuola materna « S. Giuseppe » delle Suore piccole ancelle del Sacro Cuore . . . . 0,121078 %
31. Magliano in Toscana (Grosseto) - Asilo infantile « Guido Santini », in frazione Montiano . . . . 0,080718 %
32. Montescudaio (Pisa) - Scuola materna « San Giuseppe » . . . . 0,080718 %
33. Pescia (Pistoia) - Casa di riposo « S. Domenico » . . . . 0,121078 %
34. Signa (Firenze) - Istituto « Beata Giovanna » . . . . 0,121078 %
35. Campi Bisenzio (Firenze) - Asilo infantile parrocchiale S. Giuseppe, frazione S. Angiolo a Lecore . . . . 0,080718 %
36. Vinci (Firenze) - Asilo infantile « Don Sergio Cioni », in frazione Spicchio . . . . 0,080718 %
37. Bevagna (Perugia) - Istituto maschile nido della Provvidenza « S. Maria Ausiliatrice » . . . . 0,080718 %
38. Cerreto di Spoleto (Perugia) - Nido della Divina Provvidenza « S. Maria della Fiducia » . . . . 0,080718 %
39. Todi (Perugia) - Istituto artigianelli « Crispolti » . . . . 0,121078 %
40. Roma, via Sabaugusta n. 167 - Istituto femminile S. Giovanni Bosco . . . 0,201796 %
41. Roma - Istituto « Tata Giovanni » della SS. Assunta . . . . 0,080718 %
42. Roma - Opera « Sante De Sanctis », pro anormali psichici . . . . 0,403592 %
43. Roma - Orfanotrofio « Piccola Casa di S. Antonio » . . . . 0,080718 %
44. Roma - Opera Don Guanella « Ricovero S. Giuseppe » . . . . 0,201796 %
45. Ceccano (Frosinone) - Casa degli Angeli . . . . 0,060539 %
46. Guglionesi (Campobasso) - Ospizio « Sant'Adamo » . . . . 0,161437 %

47. Larino (Campobasso) - Istituto assistenziale « Oasi Francescana » . . . . . 0,100898 %
48. Toro (Campobasso) - Oratorio Francescano « Santa Maria di Loreto » . . . 0,121078 %
49. Brusciano (Napoli) - Asilo orfanotrofio « Maria Immacolata » . . . . . . 0,161437 %
50. Castellammare di Stabia (Napoli) - Istituto religiose dei Sacri Cuori di Gesù e Maria . . . . 0,121078 %
51. Napoli - Parrocchia di S. Maria delle Grazie per il Centro educativo . . 0,161437 %
52. Napoli - Istituto piccole ancelle di Cristo Re . . . . 0,282514 %
53. Napoli - Istituto delle Religiose Betlemite . . . . . 0,121078 %
54. Napoli - Asilo infantile dell'Istituto « Caterina Volpicelli » delle Ancelle del Sacro Cuore, in frazione Ponticelli . . 0,201796 %
55. Sant'Agnello (Napoli) - Istituto delle Suore Maria SS. della Purità 0,121078 %
56. Serino (Avellino) - Convento San Francesco d'Assisi, per il Seminario filosofico francescano . . . . . 0,060539 %
57. Molfetta (Bari) - Istituto Gagliardi-Gadaletta, per opere assistenziali . . 0,161437 %
58. Trani (Bari) - Orfanotrofio maschile antoniano . . . . . . 0,282514 %
59. Caccuri (Catanzaro) - Asilo infantile « Giovanni Cena » 0,121078 %
60. Cosenza - Orfanotrofio « Vittorio Emanuele II » . . . . 0,161437 %
61. Scandale (Catanzaro) - Casa della carità « Maria SS. Addolorata » 0,080718 %
62. Bagheria (Palermo) - Istituto di assistenza all'infanzia « Boccone del Povero », orfanotrofio maschile . . 0,121078 %
63. Caltagirone (Catania) - Istituto Maria Ausiliatrice 0,161437 %
64. Canicattì (Agrigento) - Casa della Carità di S. Vincenzo . . 0,161437 %
65. Catania - Asilo nido per i figli dei carcerati . . . . . . 0,161437 %
66. Catania - Oratorio-Scuola « S. Giuseppe » e asilo infantile . . . 0,161437 %
67. Giardini (Messina) - Orfanotrofio antoniano femminile . . . . 0,161437 %
68. Lampedusa (Agrigento) - Società operaia di mutuo soccorso . . . 0,070568 %
69. Marsala (Trapani) - Casa della fanciulla « Boccone del povero » . 0,161437 %
70. Palermo - Provincia del SS. Nome di Gesù, convento « La Gancia » 0,121078 %
71. Alghero (Sassari) - Istituto suore « Figlie della Chiesa » Santa Maria della Misericordia . . . . 0,121078 %
72. Arzana (Nuoro) - Parrocchia S. Giovanni Battista, per la Casa del fanciullo 0,121078 %
73. Guasila (Cagliari) - Asilo infantile « Maria Ausiliatrice » . . . . 0,121078 %
74. Gonnosfanadiga (Cagliari) - Istituto femminile Divina Provvidenza . . . . 0,121078 %
75. Nuoro - Parrocchia di N.S. delle Grazie, per le opere assistenziali delle Dame e Damine di Carità . . . . 0,080718 %
76. Sassari - Istituto « Pie sorelle educatrici », per le opere assistenziali . . . 0,161437 %
77. Villasalto (Cagliari) - Asilo infantile « S. Barbara » . . . . 0,121078 %
78. Comacchio (Ferrara) - Orfanotrofio maschile « Pio XII » . . . . 0,121078 %
79. Bari - Associazione cattolica internazionale « Protezione della giovane » Comitato di Bari . . . . 0,201796 %
80. Arezzo - A.I.C.S. - Associazione italiana circoli sportivi . . . . 0,121078 %
81. Barberino Val d'Elsa (Firenze) - Unione sportiva Val d'Elsa . . . . . . 0,201796 %
82. Borgo S. Lorenzo (Firenze) - Circolo ricreativo e culturale « Aurora » . . . 0,504490 %
83. Castel Fiorentino (Firenze) - Circolo ricreativo e culturale « G. Marconi » . . . 0,504490 %
84. Firenze - A.I.C.S. « Associazione italiana circoli sportivi » . . . . 0,201796 %
85. Firenze - Circolo ricreativo assistenziale e culturale « La Saletta » . . . . . 0,403592 %
86. Firenze - Circolo culturale « G. Matteotti » . . . . 0,686106 %
87. Firenze - Associazione sportiva « Rondinella-Marzocco » - Torrione di Santa Rosa . . . . 0,201796 %
88. Firenze - Circolo culturale e ricreativo « Campo di Marte » . . . . 0,322874 %
89. Firenze - E.N.A.C. - Ente nazionale assistenza coltivatori . . . . 0,201796 %
90. Firenze - Circolo Incontro . . . . 0,403592 %
91. Firenze - Dopolavoro ferroviario . . 0,161437 %
92. Firenze - Circolo ricreativo culturale « U. Mondolfo » . . . . 0,403592 %
93. Firenze - Circolo ricreativo « Giuseppe Pescetti » . . . . 0,322874 %
94. Figline Valdarno (Firenze) - Circolo ricreativo culturale « Vittorio Locchi » . . 0,201796 %
95. Lastra a Signa (Firenze) - Circolo l'Incontro . . . . 0,605388 %
96. Marradi (Firenze) - Circolo culturale e ricreativo « G. Matteotti » . . . . . . 0,201796 %
97. Lucca - A.I.C.S. - Associazione italiana circoli sportivi . . . . 0,121078 %
98. Montespertoli (Firenze) - Ospizio dei poveri vecchi . . . . 0,121078 %
99. Montespertoli (Firenze) - Circolo ricreativo culturale « Bellavista » . . . . 1,008980 %
100. Pescia (Pistoia) - Fondazione nazionale « Carlo Collodi » . . . . 0,201796 %
101. Pistoia - E.N.A.C. - Ente nazionale assistenza coltivatori . . . . 0,282514 %
102. Pistoia - A.I.C.S. - Associazione italiana circoli sportivi . . . . 0,201796 %
103. Prato (Firenze) - Circolo ricreativo « R. Morandi » . . . . 0,282514 %
104. Prato (Firenze) - Circolo ricreativo culturale « Matteotti » . . . . 0,201796 %
105. San Marcello Pistoiese (Pistoia) - Università del mutuo soccorso « Boccarini » . . . . 0,201796 %
106. Pelago (Firenze) - Circolo ricreativo culturale e sociale in frazione S. Francesco . . . . 0,201796 %
107. Scandicci (Firenze) - Circolo sportivo e culturale Scandiccese . . . . . 0,403592 %
108. Sesto Fiorentino (Firenze) - Circolo ricreativo assistenziale e culturale . . . 0,403592 %

109. Treviso - Curia vescovile per le opere assistenziali diocesane . . . . 0,403592 %

110. Venezia - C.I.S.C.E. - Centro informazioni e studi sulle Comunità europee per le Venezie . . . . 0,403592 %

111. Vittorio Veneto (Treviso) - Piccolo rifugio . . . . 0,201796 %

112. Vinci (Firenze) - Circolo ricreativo e culturale « G. Matteotti » . . . . . . 0,201796 %

113. Terni - Parrocchia di Santa Croce, per opere assistenziali . . . . 0,100898 %

114. Foggia - Associazione nazionale combattenti e reduci - Federazione provinciale . . . . 0,100898 %

115. Bra (Cuneo) - Asilo infantile S. Antonio Martire . . . . 0,121078 %

116. Castelnuovo Scrivia (Alessandria) - Orfanotrofio maschile Don Orione . . . 0,121078 %

117. Saint Nicolas (Aosta) - Ente comunale di assistenza . . . . 0,161437 %

118. Rapallo (Genova) - Istituto S. Benedetto - Orfanotrofio e scuola materna . . 0,161437 %

119. Morbegno (Sondrio) - Orfanotrofio femminile provinciale . . . . 0,121078 %

120. Bezzecca (Trento) - Casa di riposo per vecchi . . . . 0,201796 %

121. Badia Polesine (Rovigo) - Casa Divina Provvidenza « Ardiccio Tamassia » . 0,121078 %

122. Chioggia (Venezia) - Istituto Bonaldo delle Suore Ancelle della Carità . . 0,121078 %

123. Feltre (Belluno) - Orfanotrofio « Carenzoni-Monego » . . . . 0,161437 %

124. Lusia (Rovigo) - Asilo infantile « Gastone Marchiori », in frazione Cavazzana . 0,282514 %

125. Mirano (Venezia) - Istituto « Don G. Costantino » dei PP. Giuseppini del Murialdo . . . . 0,161437 %

126. Rovigo - Asilo infantile parrocchiale « Mamma Margherita » località Commenda 0,121078 %

127. San Vendemmiano (Treviso) - Asilo infantile S. Pio X, della parrocchia . . . 0,121078 %

128. Udine - Istituto Nostra Signora dell'Orto . . . . 0,161437 %

129. Castelvetro Piacentino (Piacenza) - Asilo infantile S. Giovanni - Croce Santo Spirito . . . . 0,121078 %

130. Lugo (Ravenna) - Istituto « S. Giuseppe delle Suore Figlie di S. Francesco di Sales » . . . . 0,121078 %

131. Comacchio (Ferrara) - Asilo infantile parrocchiale « Nostra Signora di Lourds » 0,121078 %

132. Borgo S. Lorenzo (Firenze) - Istituto delle Suore Stimmatine - Assistenza ai Minori . . . . 0,201796 %

133. Firenze - Istituto patrocinio « S. Giuseppe », in frazione Rovezzano . . . . . 0,201796 %

134. Grosseto - Istituto femminile S. Elisabetta . . . . 0,121078 %

135. Montelupo Fiorentino (Firenze) - Istituto di assistenza all'infanzia Collegio S. Teresa - Località Settimello . . . . 0,121078 %

136. Pisa - Opera pia Cottolengo . . . 0,322874 %

137. Pisa - Società S. Vincenzo de' Paoli - Consiglio centrale per la diocesi di Pisa 0,121078 %

138. San Giuliano Terme (Pisa) - Opera « Cardinale Maffi - Asilo infantile - Casa di riposo in frazione Mezzana . . . . . . 0,161437 %

139. San Giuliano Terme (Pisa) - Istituto educativo assistenziale « San Giuseppe » . 0,121078 %

140. Fossombrone (Pesaro) - Opera San Vincenzo de' Paoli - Sorelle della Carità 0,161437 %

141. Jesi (Ancona) - Oratorio S. Caterina delle Suore Calasanziane . . . . 0,121078 %

142. Sassoferrato (Ancona) - Orfanotrofio femminile « Montanari » . . . . 0,121078 %

143. Assisi (Perugia) - Parrocchia S. Girolamo, per le opere assistenziali, in frazione Castelnuovo . . . . 0,121078 %

144. Poggibonsi (Siena) - Parrocchia di S. Lorenzo, per la Chiesa S. Giuseppe e opere assistenziali . . . . 0,100898 %

145. Spello (Perugia) - Casa di educazione Villa Immacolata . . . . 0,121078 %

146. Roma - Associazione dei Sardi . . 0,161437 %

147. Roma - Colonie dei giovani lavoratori, per la Colonia scuola agricola dei giovani lavoratori « Paterna Domus » . . . 0,161437 %

148. Roma - Istituto « Orti di Pace » . 0,161437 %

149. Roma - Istituto Povere Figlie di S. Antonio . . . . 0,201796 %

150. Pontecorvo (Frosinone) - Istituto delle Figlie di Nostra Signora al Monte Calvario . . . . 0,121078 %

151. Caramanico Terme (Pescara) - Scuola materna ed asilo infantile S. Tommaso 0,121078 %

152. Caramanico Terme (Pescara) - Ospizio per i vecchi « Olivieri » ed asilo infantile delle Suore Alcantarine . . . . 0,161437 %

153. Casalbordino (Chieti) - Asilo infantile « Regina Elena » . . . . 0,121078 %

154. Corropoli (Teramo) - Orfanotrofio S. Luisa . . . . 0,121078 %

155. Penne (Pescara) - Associazione III Ordine Francescano « Cordigeri » Contrada San Rocco . . . . 0,121078 %

156. Aversa (Caserta) - Istituto Femminile S. Agostino . . . . 0,161437 %

157. Battipaglia (Salerno) - Opera del « Ven. G. Bertoni » dei PP. Stimmatini . . 0,121078 %

158. Campagna (Salerno) - Orfanotrofio - Asilo pubblico « Lavinia Cervone » . . . 0,161437 %

159. Castellammare di Stabia (Napoli) - Asilo infantile parrocchiale « S. Carlo Borromeo » . . . . 0,161437 %

160. Castellammare di Stabia (Napoli) - Orfanotrofio collegio dell'Immacolata . . 0,161437 %

161. Castello d'Alife (Caserta) - Asilo infantile S. Raffaele . . . . 0,121078 %

162. Forino (Avellino) - Ente comunale di assistenza . . . . 0,161437 %

163. Mondragone Lido (Caserta) - Colonia permanente « Stella Maris » . . . . . 0,161437 %

164. Marcianise (Caserta) - Asilo infantile « Padre Lodovico da Casoria » . . . . . 0,121078 %

165. Napoli - Istituto orfanotrofio « Maria SS. Immacolata » . . . . 0,161437 %

166. Torraca (Salerno) - Asilo infantile « F. Gaetani » . . . . 0,121078 %

167. Andria (Bari) - Asilo infantile « Madonna di Pompei » delle Suore Missionarie del Sacro Costato - Parrocchia Monticelli 0,161437 %

168. Galatone (Lecce) - Istituto terziari cappuccini della Addolorata, per opere assistenziali 0,121078 %

169. Lecce - Istituto terziari cappuccini della Addolorata, per opere assistenziali 0,161437 %

170. Ortelle (Lecce) - Asilo scuola maestre Pie Filippini, frazione Vignacastrisi 0,161437 %

171. Putignano (Bari) - Ospedale S. Maria degli Angeli - Centro riabilitazione spastici 0,201796 %

172. Armento (Potenza) - Scuola materna « S. Filippo Neri » 0,121078 %

173. Castelsilano (Catanzaro) - Asilo orfanotrofio Sacro Cuore del Verbo Incarnato 0,161437 %

174. Corigliano Calabro (Cosenza) - Istituto femminile di educazione ed assistenza infanzia abbandonata 0,121078 %

175. Locri (Reggio Calabria) - Istituto Vincenzo Scannapieco, per opere assistenziali 0,161437 %

176. Saracena (Cosenza) - Asilo infantile « Domenico e Gaetano Forestieri » 0,161437 %

177. Caltabellotta (Agrigento) - Orfanotrofio SS. Bambino Gesù, frazione S. Anna 0,121078 %

178. Milo (Catania) - Casa climatica Camilliana 0,121078 %

179. Trapani - Asilo Charitas e Orfanotrofio femminile 0,201796 %

180. Atzara (Nuoro) - Asilo infantile 0,121078 %

181. Cagliari - Istituto educativo assistenziale Figlie di S. Giuseppe 0,121078 %

182. Dolianova (Cagliari) - Asilo infantile « Principessa Iolanda » 0,201796 %

183. Escalaplano (Nuoro) - Asilo infantile 0,121078 %

184. Villagrande Strisalli (Nuoro) - Asilo infantile Santa Barbara 0,161437 %

185. Camposampiero (Padova) - Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo, per le opere assistenziali 0,201796 %

186. Roma - Associazione nazionale granatieri di Sardegna 0,201796 %

187. Roma - Opera per assistenza ai profughi giuliani e dalmati 0,403592 %

188. Vallarsa (Trento) - Parrocchia di S. Floriano, per opere assistenziali frazione Riva 0,201796 %

189. Alessandria - Centro italiano solidarietà sociale - Comitato provinciale 0,141257 %

190. Belluno - Centro italiano solidarietà sociale - Comitato provinciale 0,161437 %

191. Bergamo - Centro italiano solidarietà sociale - Comitato provinciale 0,121078 %

192. Bolzano Novarese (Novara) - Ente comunale di assistenza, per l'asilo infantile 0,121078 %

193. Brindisi - Associazione sportiva socialisti italiani 0,121078 %

194. Campodolcino (Sondrio) - Scuola materna delle Suore Guanelliane Figlie di S. Maria Divina Provvidenza, frazione Franciscio 0,201796 %

195. Casalmaggiore (Cremona) - Centro italiano solidarietà sociale - Comitato provinciale 0,121078 %

196. Caserta - Centro italiano solidarietà sociale 0,121078 %

197. Catania - C.I.F.A.P. - Centro italiano per la formazione e l'addestramento professionale 0,141257 %

198. Catanzaro - E.N.D.A.S. - Ente nazionale democratico di azione sociale - Comitato provinciale 0,121078 %

199. Catanzaro - E.N.F.A.P. - Ente nazionale per la formazione e l'addestramento professionale 0,121078 %

200. Catanzaro - Unione italiana « Circoli Giovani Rurali » 0,121078 %

201. Chiavenna (Sondrio) - Gruppo donatori volontari di sangue « Pietro Mosca » 0,161437 %

202. Enna - Centro italiano per la formazione e l'addestramento professionale 0,141257 %

203. Firenze - Parrocchia S. Giovannino dei Cavalieri per la Conferenza Giovanile Vincenziana 0,201796 %

204. Gorizia - P. A. Croce Verde Goriziana - Comitato rinascita e pontenziamento 0,141257 %

205. Imola (Bologna) - Convento dell'Osservanza per le opere assistenziali 0,141257 %

206. Lecce - Centro italiano per la formazione e l'addestramento professionale 0,121078 %

207. Lecce - Istituto provinciale « Garibaldi » 0,141257 %

208. Mantova - Centro italiano solidarietà sociale - Comitato provinciale 0,141257 %

209. Messina - Centro italiano di solidarietà sociale 0,161437 %

210. Milano - Associazione nazionale combattenti e reduci 0,161437 %

211. San Severino Marche (Macerata) - Istituto Don Orione - Orfanotrofio 0,100898 %

212. Montemaggiore al Metauro (Pesaro) - Ente comunale di assistenza 0,121078 %

213. Nova Milanese (Milano) - Ente comunale di assistenza 0,141257 %

214. Padova - Centro italiano di solidarietà sociale 0,141257 %

215. Pesaro - Centro italiano di solidarietà sociale 0,201796 %

216. Piacenza - Centro italiano di solidarietà sociale 0,141257 %

217. Pistoia - Centro italiano per la formazione e l'addestramento professionale 0,141257 %

218. Potenza - Associazione nazionale invalidi civili 0,201796 %

219. Capannori (Lucca) - Orfanotrofio « S. Gemma », in frazione Camigliano 0,100898 %

220. Roma - Associazione per gli studi e la documentazione dei problemi socio-religiosi dell'America Latina (A.S.A.L.) 0,201796 %

221. Roma - Opera nazionale Bontà nella Scuola 0,141257 %

222. Bergamo - Oratorio maschile Immacolata 0,080718 %

223. Boscoreale (Napoli) - Opere assistenziali della parrocchia di S. Giuseppe in frazione Marchesa 0,100898 %

224. Sondrio - Centro italiano solidarietà sociale 0,141257 %

225. Sondrio - Centro italiano femminile 0,181616 %

226. Sulmona (L'Aquila) - Centro italiano solidarietà sociale . . . . 0,121078 %
227. Taranto - Centro italiano solidarietà sociale . . . . 0,121078 %
228. Teramo - Centro italiano per la formazione e l'addestramento professionale . 0,141257 %
229. Tresivio (Sondrio) - Asilo infantile parrocchiale . . . . 0,161437 %
230. Trieste - Centro italiano per la formazione e l'addestramento professionale . 0,201796 %
231. Udine - Centro italiano per la formazione e l'addestramento professionale . . 0,121078 %
232. Val Masino (Sondrio) - Asilo infantile « D. Arrigoni », frazione San Martino . 0,201796 %
233. Venezia-Cannaregio - Centro italiano per la formazione e l'addestramento professionale . . . . .0,121078 %
234. Vercelli - Centro italiano di solidarietà sociale . . . . 0,121078 %
235. Vittorio Veneto (Treviso) - Centro italiano per la formazione e l'addestramento professionale . . . . 0,141257 %
236. Lecce - Centro italiano solidarietà sociale . . . . 0,161437 %
237. Alassio (Savona) - Istituto S. Francesco . . . . 0,201796 %
238. Albenga (Savona) - Casa degli orfani « Madonnina del Tembien » . . . . . . 0,221976 %
239. Arcola (La Spezia) - F.A.C. - Istituto per ragazzi - Casa Amelia Bibolini, frazione Cerri . . . . 0,201796 %
240. Arenzano (Genova) - Scuola materna « Gesù Bambino », in frazione Terralba 0,201796 %
241. Bordighera (Imperia) - Ospizio « San Giuseppe » per vecchi poveri e infanzia abbandonata . . . . 0,201796 %
242. Camporosso (Imperia) - Asilo infantile comunale . . . . 0,201796 %
243. Ceriale (Savona) - Circolo ricreativo parrocchiale, in frazione Pragna . . . . 0,201796 %
244. Chiavari (Genova) - Centro addestramento agricolo, in frazione San Pier di Canne . . . . 0,403592 %
245. Chiavari (Genova) - Centro sportivo italiano - Comitato zonale . . . . 0,403592 %
246. Chiavari (Genova) - Pio Istituto Serve di Maria . . . . 0,201796 %
247. Genova-Nervi - Asilo infantile . . . 0,201796 %
248. Genova - Scuola materna Santa Teresa del Bambin Gesù . . . . 0,201796 %
249. Genova - Asilo infantile parrocchiale - Località Rimessa Cesino di Pontedecimo 0,201796 %
250. Genova - Convitto dei SS. Cuori di Gesù e di Maria, vulgo Ravasco . . . . 0,201796 %
251. Genova - Istituto S. Domenico per orfanelle povere, frazione Voltri . . . . 0,403592 %
252. Genova - Istituto femminile « Santa Marta » . . . . 0,201796 %
253. Genova-Sampierdarena - Scuola materna « Don Nicolò Daste » . . . . 0,201796 %
254. Dolceacqua (Imperia) - Ospedale « Casa di Riposo S. Giuseppe » . . . . . 0,201796 %
255. La Spezia - Casa di riposo « S. Vincenzo » - Dame della Carità . . . . . . 0,201796 %
256. Sanremo (Imperia) - Piccola Opera Divina Provvidenza - Piccolo Cottolengo di Don Orione . . . . 0,403592 %
257. Sant'Agata dei Goti (Benevento) - Orfanotrofio « Ianieri D'Ambrosio » . . . . 0,403592 %
258. Santa Margherita Ligure (Genova) - Istituto Casa Provvidenza . . . . . . 0,403592 %
259. Sarzana (La Spezia) - Casa per l'assistenza alla gioventù presso la Cattedrale Basilica di S. Maria . . . . 0,403592 %
260. Savona - Opera S. Teresa del Bambino Gesù « Nido di Rondini » . . . . . . 0,201796 %
261. Vasia (Imperia) - Asilo infantile « San Giuseppe » . . . . 0,201796 %
262. Ventimiglia (Imperia) - Asilo infantile Suore Terziarie Cappuccine . . . . . 0,201796 %
263. Atessa (Chieti) - Asilo infantile « Principessa Elena » . . . . 0,121078 %
264. Atessa (Chieti) - Asilo infantile di Piazzano . . . . 0,121078 %
265. Avezzano (L'Aquila) - Parrocchia della Madonna del Passo, per le opere sociali di assistenza, località Borgo Pineta . . . 0,121078 %
266. Bomba (Chieti) - Asilo infantile « Sofia Spaventa » . . . . 0,201796 %
267. Bucchianico (Chieti) - Casa Sollievo « San Camillo » . . . . 0,121078 %
268. Bucchianico (Chieti) - Asilo infantile « Guido Roberto » . . . . 0,121078 %
269. Campli (Teramo) - Asilo infantile parrocchiale, località Nocella . . . . . 0,161437 %
270. Campli (Teramo) - Asilo infantile, frazione Pagannoni . . . . 0,121078 %
271. Casacantitella (Chieti) - Asilo infantile Capoluogo ECA . . . . 0,121078 %
272. Castel Frentano (Chieti) - Asilo infantile « A. R. Caporali » . . . . 0,121078 %
273. Castellalto (Teramo) - Parrocchia S. Giovanni Evangelista, per le opere sociali di assistenza . . . . 0,121078 %
274. Castilenti (Teramo) - Asilo infantile 0,121078 %
275. Chieti - Asilo N. S. della Salute - Suore Orsoline, località Scalo . . . . . 0,161437 %
276. Chieti - Asilo infantile « S. Bartolomeo Apostolo », frazione Brecciarola . . . 0,161437 %
277. Collarmele (L'Aquila) - Asilo infantile « Santa Felicita » . . . . 0,121078 %
278. Cupello (Chieti) - Asilo infantile dipendente dalla parrocchia della Natività di Maria SS. . . . . 0,161437 %
279. Fossacesia (Chieti) - Asilo infantile « S. Gabriele » . . . . 0,121078 %
280. Fossacesia (Chieti) - Parrocchia di S. Donato, per la « Casa del Giovane » . . 0,121078 %
281. Francavilla al Mare (Chieti) - Istituto Villa S. Giuseppe . . . . 0,201796 %
282. Fresagrandinaria (Chieti) - Asilo infantile parrocchiale . . . . 0,121078 %
283. Gissi (Chieti) - Asilo infantile « Caduti in guerra » . . . . 0,121078 %
284. Magliano dei Marsi (L'Aquila) - Asilo infantile « Masciarelli » . . . . 0,121078 %
285. Montorio al Vomano (Teramo) - Asilo infantile parrocchiale, località Collevecchio . . . . 0,161437 %
286. Pescara - Casa del fanciullo . . . 0,121078 %

287. Ripatransone (Ascoli Piceno) - Parrocchia « S. Nicola di Bari », per le opere sociali di assistenza . . . . 0,403592 %
288. San Benedetto dei Marsi (L'Aquila) - Asilo infantile parrocchiale . . . . . . 0,161437 %
289. San Benedetto dei Marsi (L'Aquila) - Associazione italiana previdenza ed assistenza dei non vedenti privi di uditi - Lega del Filo d'Oro . . . . 0,121078 %
290. San Buono (Chieti) - Asilo infantile 0,121078 %
291. San Giovanni Teatino (Chieti) - Asilo infantile « S. Giovanni Evangelista » . 0,121078 %
292. San Giovanni Teatino (Chieti) - Asilo infantile, località Sambuceto . . . . 0,121078 %
293. Sant'Egidio alla Vibrata (Teramo) - Parrocchia di S. Maria della Misericordia, frazione Faraone . . . . 0,121078 %
294. Sant'Omero (Teramo) - Asilo infantile parrocchiale, in frazione Poggiomorello 0,121078 %
295. Sulmona (L'Aquila) - Casa religiosa Sacerdoti Oblati, per le opere assistenziali 0,121078 %
296. Trasacco (L'Aquila) - Asilo infantile « Dei Contadini » . . . . 0,121078 %
297. Ocre (L'Aquila) - Asilo infantile comunale . . . . . 0,121078 %
298. Castiglione Cosentino (Cosenza) - Casa di educazione - Orfanotrofio « S. Antonio » dei PP. Cappuccini . . . . . 0,121078 %
299. Cosenza - Curia provinciale dei Frati Minori Cappuccini SS. Crocifisso, per le opere assistenziali . . . . . . 0,121078 %
300. Catanzaro - Opera pia « In Charitate Christi » . . . . 0,201796 %
301. Firenze - Piccolo teatro « Vincenzo Bellini » . . . . 0,121078 %
302. Firenze - Circolo ricreativo rionale « Enal », in frazione Castello . . . . . . 0,121078 %
303. Calcinaia (Pisa) - Gruppo sportivo « Nevilio Casarossa », frazione Fornacette . 0,121078 %
304. Greve (Firenze) - Circolo ENAL « Grevignano » . . . . 0,161437 %
305. Grosseto - A.I.C.S. - Associazione italiana circoli sportivi . . . 0,121078 %
306. Loria (Treviso) - Parrocchia S. Bartolomeo, per le opere assistenziali . . . 0,201796 %
307. Montecatini Terme (Pistoia) - Accademia d'arte Montecatini . . . . 0,201796 %
308. Peretola (Firenze) - Fratellanza popolare - Associazione volontaria di pubblico soccorso . . . . 0,322874 %
309. Pisa - A.I.C.S. - Associazione italiana circoli sportivi . . . . 0,121078 %
310. Pistoia - Casa di riposo « Villone Puccini » . . . . 0,121078 %
311. Pistoia - Convento dei Padri Domenicani, per la Biblioteca dello studio San Tommaso d'Aquino . . . . 0,121078 %
312. Pistoia - Associazione italiana per la assistenza agli spastici, sezione provinciale 0,201796 %
313. Prato (Firenze) - Circolo dei Sei, aderente all'Ente nazionale democratico di azione sociale . . . . 0,201796 %
314. Roma - Associazione italiana per il servizio civile internazionale . . . . . . 0,201796 %
315. San Vincenzo (Livorno) - A.I.C.S. - Associazione italiana circoli sportivi . . . 0,121078 %
316. Siena - A.I.C.S. - Associazione italiana circoli sportivi . . . . 0,121078 %
317. Viareggio (Lucca) - A.I.C.S. - Assi - Associazione italiana circoli sportivi - Associazione sportiva socialista italiana . . . 0,121078 %
318. Avellino - Centro sociale per gli emigrati irpini . . . . 0,201796 %
319. Bologna - Casa Alpina per ragazze e donne non vedenti . . . . 0,201796 %
320. Bologna - Parrocchia « S. Giacomo Fuori le Mura », per le opere assistenziali 0,302694 %
321. Codigoro (Ferrara) - Centro studi Pomposiani, frazione Pomposa . . . . . 0,201796 %
322. Forlì - A.C.L.I. - Comitato provinciale 1,210776 %
323. Giove (Terni) - Parrocchia Maria SS. Assunta e S. Giovanni Battista . . . . 0,201796 %
324. Modigliana (Forlì) - Diocesi per le opere sociali ed assistenziali . . . . . . 0,201796 %
325. Trento - Scuola di preparazione sociale . . . . 0,100898 %
326. Ascoli Piceno - Patronato A.C.L.I., per i servizi sociali dei lavoratori . . . . 0,100898 %
327. Palermo - Opera pia Cardinale Ernesto Ruffini . . . . 0,201796 %
328. Parma - Casa Padre Lino, per le opere assistenziali e caritative . . . . . . 0,201796 %
329. Margherita di Savoia (Foggia) - Oratorio - Villaggio del Fanciullo « S. Giovanni Bosco » . . . . 0,100898 %
330. Roma - Associazione Itala-Germanica 0,403592 %
331. Roma - Centro di informazioni Giovane Europa . . . . 1,210776 %
332. Roma - Centro nazionale del fronte della famiglia . . . . 0,201796 %
333. Roma - Federazione italiana centri sociali . . . . 0,403592 %
334. Roma - Istituto della pia Società Figlie di S. Paolo . . . . 0,201796 %
335. Roma - S.A.E. - Segretariato attività ecumeniche . . . . 0,403592 %
336. Roma - Sezione « Apostolato per i Villeggianti » . . . . 0,201796 %
337. Roma - Unione internazionale degli organismi familiari - Comitato italiano . . 0,201796 %
338. Russi (Ravenna) - Circolo A.C.L.I. . 0,343053 %
339. Trento - S.O.S. - Villaggio del fanciullo « Nostra Signora d'Europa » . . . 0,201796 %
340. Verona - Associazione veneta volontari della libertà . . . . 0,403592 %
341. Ornavasso (Novara) - Parrocchia San Nicola . . . . 0,807184 %
342. Stresa (Novara) - Parrocchia SS. Ambrogio e Teodulo, per le opere assistenziali 0,807184 %
343. Arezzo - Associazione di pubblica assistenza « La Croce Bianca » . . . . . . 0,242155 %
344. Bassiano (Latina) - Circolo culturale « A. Manuzio » . . . . 0,161437 %
345. Brindisi - Associazione cattolica internazionale, per le opere della protezione della giovane . . . . 0,100898 %
346. Carrara - Circolo di cultura moderna 0,121078 %
347. Castiglione Fiorentino (Arezzo) - Circolo culturale « Filippo Turati » . . . . 0,121078 %
348. Cerveteri (Roma) - Ente comunale di assistenza . . . . 0,121078 %

349. Corigliano Calabro (Cosenza) - Ausonia club . . . . 0,121078 %
350. Cosenza - Associazione italiana circoli sportivi - Comitato provinciale . . . 0,121078 %
351. Cosenza - Circolo di cultura « Gaetano Salvemini » . . . . 0,121078 %
352. Bobbiaco (Bolzano) - Asilo parrocchiale S. Silvestro . . . . 0,121078 %
353. Dubino (Sondrio) - Asilo infantile comunale . . . . 0,121078 %
354. Fabro (Terni) - Circolo E.N.A.L. . . 0,121078 %
355. Faenza (Ravenna) - Società mutuo soccorso « I Fiori » . . . . 0,121078 %
356. Foggia - Associazione polisportiva « Avanti » . . . . 0,080718 %
357. Milano - Centro « Mazzali » di sviluppo democratico . . 0,201796 %
358. Milano - « Il Paradosso » - Rivista di discussione e ricerca . . . 0,807184 %
359. Milano - Circolo culturale « Piero Gobetti » . . . . 0,201796 %
360. Montecchio (Terni) Circolo E.N.A.L. 0,121078 %
361. Montevarchi (Arezzo) I.V.R.E.S.P. - Istituto Valdarnese, ricerche economiche e politiche . . . 0,201796 %
362. Napoli - A.R.N. - Associazione Risveglio . . . . . . 0,201796 %
363. Napoli - Centro di ricerche e documentazione « Carlo Pisacane » . 0,403592 %
364. Napoli - Ente comunale di assistenza 0,221976 %
365. Orvieto (Terni) - Circolo ricreativo « Giovanni Salvadori » . . . . . 0,201796 %
366. Napoli - Società sportiva Barrese, in frazione Barra . . . . 0,201796 %
367. Palermo - Circolo culturale « F. Turati » . . . . 0,282514 %
368. Perugia - Associazione culturale perugina « La Fonte Maggiore » . . . 0,201796 %
369. Perugia - Centro culturale giovanile « La Torre » . . . . . . 0,201796 %
370. Perugia - Circolo « Piero Calamandrei » . . . . 2,017960 %
371. Poggio Mirteto (Rieti) - Asilo « Sacra Famiglia » . . . . 0,121078 %
372. Pordenone (Udine) - Circolo culturale « Rodolfo Morandi » . . . . . . 0,121078 %
373. Porto Sant'Elpidio (Ascoli Piceno) - Opera pia « Giardino d'Infanzia » . . . 0,121078 %
374. Roma - A.G.A.M. - Associazione giovanile agricoltura moderna . . . . . 0,807184 %
375. Roma - Associazione nazionale controlli e navigazione aerea . . . . . . 0,121078 %
376. Roma - Associazione ricreativa culturale italiana . . . . 0,403592 %
377. Camerata Picena (Ancona) - Pia Fondazione « Coniugi Quirina Tartaglini e Pietro Fabbri » . . . . 0,100898 %
378. Roma - Associazione giovanile Nuova Resistenza . . . . 0,201796 %
379. Roma - C.E.M.E.A. - Centri esercitazioni metodi educazione attiva . . . 0,201796 %
380. Roma - Centro di educazione e assistenza sociale . . . . 0,403592 %
381. Buggerru (Cagliari) - Asilo infantile « Principe di Piemonte » . . . . 0,100898 %
382. Formello (Roma) - Circolo sportivo « Paolo Rossi » . . . . 0,121078 %
333. Roma - Consiglio nazionale delle donne italiane . . . . 0,201796 %
384. Roma - Ente per la storia del socialismo e del movimento operaio italiano « G. E. Modigliani » . . . . 0,403592 %
385. Roma - Federazione italiana associazioni partigiane - F.I.A.P. . . . . 0,403592 %
386. Roma - I.S.E.P.S. « Istituto di studi sull'Europa e sui Paesi in via di sviluppo . 0,807184 %
387. Roma - Istituto arti e mestieri per gli orfani dei lavoratori italiani caduti in guerra « F. D. Roosevelt » . . . . 0,201796 %
388. Roma - Istituto « S. Andrea » per la lotta contro i tumori . . . . 0,201796 %
389. Roma - Movimento di collaborazione civica . . . . 0,403592 %
390. Roma - Servizio sociale internazionale - Sezione italiana sotto gli auspici della C.R.I. . . . . 1,210776 %
391. Roma - Suore Calasanziane - Direzione Opere Romane, per le opere assistenziali . . . . 0,262335 %
392. Saluzzo (Cuneo) - Circolo culturale « Rodolfo Morandi » . . . . 0,201796 %
393. Napoli - A.C.R.I.L. - Associazione culturale ricerche iniziative lavoratori . . . 0,201796 %
394. Taranto - Circolo universitario professionistico jonico « C. G. Viola » . . . 0,201796 %
395. Terni - Circolo culturale ricreativo « A. Urbinati » . . . . 0,403592 %
396. Torino - Centro studi Piero Gobetti 0,201796 %
397. Torre Pellice (Torino) - Società di studi valdesi . . . . 0,201796 %
398. Trento - Centro culturale « Cesare Battisti » . . . . 0,201796 %
399. Terracina (Latina) - Parrocchia del SS. Salvatore, per le opere assistenziali . 0,201796 %
400. Tivoli (Roma) - Villaggio Don Bosco - Casa del Fanciullo . . . . 0,201796 %
401. Bari - Convento Padri Cappuccini - Chiesa di S. Fara, per opere assistenziali 0,403592 %
402. Brindisi - Diocesi, per le opere assistenziali . . . . 0,201796 %
403. Foggia - Opera diocesana assistenza 0,201796 %
404. Gravina di Puglia (Bari) - Diocesi per le opere assistenziali . . . . 0,201796 %
405. Manfredonia (Foggia) - Diocesi per le opere assistenziali . . . . 0,201796 %
406. Roma - Associazione cristiana lavoratori italiani - Sede centrale, per le opere assistenziali . . . . 0,807184 %
407. Pozzuoli (Napoli) - Istituto Maria SS. Immacolata . . . . 0,201796 %
408. Rubano (Padova) - Opera della Provvidenza « S. Antonio » in frazione Sarmeola 0,201796 %
409. Roma - Associazione Guide Italiane - Commissario regionale Lazio, per le opere sociali di assistenza . . . . 0,201796 %
410. Roma - Associazione guide italiane 0,403592 %
411. Bari - Provveditorato agli studi, per gli asili infantili e istituti poveri della provincia (la quota assegnata dovrà essere ripartita in proporzione al numero degli assistiti) . . . . 1,614368 %

412. Foggia - Provveditorato agli studi, per gli asili infantili e istituti poveri della provincia (la quota assegnata dovrà essere ripartita in proporzione al numero degli assistiti) . . 0,807184 %
413. Roma - Opera Montessori, per le opere assistenziali . . . . 0,201796 %
414. Roma - Ente « Opera Montessori » . 0,201796 %
415. Roma - Federazione nazionale delle associazioni tra le famiglie numerose . . 0,201796 %
416. Bari - Opera diocesana assistenza 1,210776 %
417. Bari - Consorzio patronati scolastici assistenza famiglie alunni bisognosi . 0,201796 %
418. Acerenza (Potenza) - Diocesi per le opere sociali di assistenza . . 0,201796 %
419. Acquaformosa (Cosenza) - Centro assistenza preventiva giovanile . . . 0,605388 %
420. Campo Maggiore (Potenza) - Asilo infantile Maria SS. del Carmelo 0,201796 %
421. Cirigliano (Matera) - Scuola materna « Rev. di De Santis » 0,201796 %
422. Deruta (Perugia) - Asilo infantile Sant'Angelo di Celle . . . 0,201796 %
423. Grassano Scalo (Matera) - Parrocchia Madonna di Pompei per l'oratorio 0,201796 %
424. Maratea (Matera) - Casa di riposo « Maria Consolatrice » . . 0,201796 %
425. Matera - Parrocchia di S. Pietro Caveoso, per le opere assistenziali . . . 0,201796 %
426. Montalbano Ionico (Matera) - Asilo infantile Suore Discepole del Sacro Cuore, in frazione Scansano . 0,201796 %
427. Montalbano Ionico (Matera) - Parrocchia S. Maria dell'Episcopio, per le opere assistenziali 0,201796 %
428. Monterosi (Viterbo) - Suore Missionarie della Consolata Casa di Noviziato, per le opere assistenziali . . . 0,201796 %
429. Muro Lucano (Potenza) - Curia vescovile per le opere sociali 0,403592 %
430. Palermo - Opera pia Cardinale Ernesto Ruffini, per opere assistenziali 2,017960 %
431. Policoro (Matera) - Parrocchia, per l'oratorio . . . . . 0,201796 %
432. Policoro (Matera) - Villaggio S. Antonio . . . . 0,201796 %
433. Pomarico (Matera) - Scuola Materna S. Michele Arcangelo . . 0,201796 %
434. Potenza - Confraternita S. Vincenzo de' Paoli SS. Trinità . . . . . 0,201796 %
435. Potenza - Diocesi, per le opere sociali e di assistenza . . . . . . 2,017960 %
436. Potenza - Oratorio « Chiesa Beato Bonaventura » . . . . . . 0,201796 %
437. Potenza - Scuola materna « Alcide De Gasperi » . . . . 0,201796 %
438. Rionero in Vulture (Potenza) - Orfanotrofio femminile « G. Fortunato » . . 0,201796 %
439. Ripacandida (Potenza) - Ricreatorio della gioventù « S. Maria del Sepolcro » 0,201796 %
440. San Giorgio Lucano (Matera) - Parrocchia di S. Francesco d'Assisi, per le opere assistenziali . . . . 0,201796 %
441. Stigliano (Matera) - Asilo infantile « Mons. Di Persia » . . . . 0,201796 %
442. Tricarico (Matera) - Curia vescovile, per le opere sociali . . . . 0,201796 %
443. Tricarico (Matera) - Opere assistenziali « S. Potito Martire » . . . . 0,201796 %
444. Tricarico (Matera) - Parrocchia Santa Maria dei Lombardi, per le opere assistenziali . . . . 0,201796 %
445. Tursi (Matera) - Curia vescovile, per le opere sociali . . . . 0,201796 %
446. Manciano (Grosseto) - Parrocchia « San Giorgio », in frazione Monterano, per opere assistenziali . . . . 0,100898 %
447. Serra d'Aiello (Cosenza) - Asilo infantile « Immacolata Concezione » . . . . . 0,100898 %
448. Bolognetta (Palermo) - Asilo infantile « Figlie della Croce » . . . . 0,080718 %
449. Fermo (Ascoli Piceno) - Opera pia brefotrofio . . . . 0,060539 %
450. Capranica Prenestina (Roma) - Parrocchia « S. Maria Maddalena » . . . . 0,100398 %
451. Milano - Associazione nazionale fra gli enti di assistenza . . . . 0,524670 %
452. Milano - A.I.C.S. - Associazione italiana circoli sportivi - Comitato provinciale 0,121078 %
453. Milano - Fondazione Giuliano Calosci e Giorgio Elter . . . . 0,121078 %
454. Manduria (Taranto) - Centro democratico per la diffusione della cultura nel Mezzogiorno . . . . 0,121078 %

Roma, addì 2 novembre 1967

SARAGAT

MORO — PRETI — COLOMBO — PIERACCINI — TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1968
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 192

(790)

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1967.

Disposizioni per la concessione di un contributo dello Stato nelle spese di gestione della centrale del latte di Cosenza per le operazioni di raccolta, trasformazione, lavorazione e vendita del latte per l'anno 1967.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 contenente disposizioni atte a promuovere e favorire iniziative per la difesa economica dei prodotti agricoli e zootecnici mediante la concessione di un concorso negli interessi dei prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai produttori agricoli conferenti nonchè di contributi nelle spese complessive di gestione;

Visto l'art. 8 del decreto ministeriale 20 gennaio 1967, con il quale sono stati determinati i criteri generali per l'applicazione degli interventi di cui all'art. 8 della citata legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Vista la domanda del consorzio cooperativa per la centrale del latte di Cosenza intesa ad ottenere, a termini del predetto art. 8 della succitata legge n. 910, un contributo nelle spese di gestione della centrale in questione;

Considerata la opportunità di incrementare l'opera del consorzio in esame intesa a favorire la regolare raccolta di latte, la sua conservazione, trasformazione, lavorazione e distribuzione al consumo;

Ritenuta la necessità di sostenere iniziative intese a sviluppare la produzione zootecnica in provincia di Cosenza;

Considerato che l'ente richiedente, proprietario della centrale del latte di Cosenza, presenta i requisiti necessari per l'attuazione delle operazioni di raccolta e lavorazione collettiva del latte;

Decreta:

Art. 1.

E' accolta la domanda del consorzio cooperativa per la centrale del latte di Cosenza intesa ad ottenere, a' termini dell'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 un contributo nelle spese di gestione della centrale stessa onde consentire la normale attuazione della raccolta collettiva del latte, la sua trasformazione, lavorazione e distribuzione al consumo.

Art. 2.

E' concesso, al consorzio cooperativa per la centrale del latte di Cosenza, un contributo fino alla misura massima del 45 % nelle spese di gestione computate per un anno.

La spesa complessiva per l'erogazione del contributo sopra indicato non potrà superare l'importo di lire 50 milioni.

Il contributo predetto concerne l'ammasso dal 1° gennaio al 31 dicembre 1967. Qualora l'applicazione della suddetta percentuale, in relazione alla entità delle effettive spese di raccolta e lavorazione del prodotto, importasse una spesa superiore al limite anzidetto, la percentuale del contributo di cui sopra verrà ridotta in misura tale da contenere l'erogazione entro la suindicata spesa di L. 50.000.000.

Art. 3.

Con decreto del prefetto di Cosenza è istituita presso l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura una commissione così composta:

dall'ispettore agrario provinciale che la presiede;

da un rappresentante della prefettura di Cosenza;

da una rappresentante provinciale della Ragioneria generale dello Stato designato dalla sua amministrazione;

da un rappresentante del consorzio cooperativa per la centrale del latte di Cosenza che organizza la raccolta collettiva del latte e le sue trasformazioni e la sua distribuzione;

da due rappresentanti dei produttori del latte della provincia scelti dal prefetto su designazione delle locali organizzazioni di categoria.

Detta commissione ha il compito di:

a) assistere il consorzio cooperativa per la centrale del latte di Cosenza in tutte le operazioni concernenti l'attuazione del presente decreto;

b) risolvere, in via amministrativa, le contestazioni che dovessero sorgere fra il detto consorzio ed i conferenti in ordine alle operazioni di raccolta e valutazione del prodotto conferito;

c) esaminare il rendiconto finale della gestione collettiva del latte ed esprimere il proprio parere sui risultati di tale gestione.

Art. 4.

Ai fini della erogazione del contributo dello Stato disposto ai sensi del precedente art. 2 il consorzio in questione deve:

a) entro quattro mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto fornire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per le conseguenti determinazioni, gli elementi necessari a stabilire il costo per quintale delle spese complessive di gestione (raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione, assicurazione e relativo trasporto allo stabilimento che effettua tali operazioni e spese generali di amministrazione);

b) fornire l'elenco nominativo dei conferenti con l'indicazione del quantitativo di latte da ciascuno conferito;

c) fornire un elenco quantitativo del latte venduto mensilmente.

In base agli elementi ed ai documenti forniti dal consorzio in questione ai sensi dei precedenti comma, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, previo esame della commissione di cui all'art. 3, adotterà le relative determinazioni circa i contributi da erogare e disporrà la conseguente liquidazione.

Art. 5.

E' in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare funzionamento dei conti economici e della raccolta, lavorazione e vendita del latte.

Art. 6.

A chiusura della gestione prescritta il suddetto consorzio dovrà presentare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'approvazione, il rendiconto finale di gestione. In tale rendiconto, accompagnato dal parere espresso dalla commissione provinciale di cui all'art. 3, dovranno essere indicati i quantitativi di latte conferito ed il prodotto venduto, le spese di gestione, gli importi ricavati dalla vendita dei prodotti, il contributo erogato dallo Stato e la sua destinazione.

Art. 7.

Sul cap. 8206 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il corrente esercizio finanziario 1967, è impegnata la somma di L. 50.000.000 per l'erogazione del contributo concesso con il presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1967

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1968
Registro n. 1 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 306

(1048)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1967.
Istituzione di un vice consolato di 2ª categoria in Bakersfield (Stati Uniti d'America).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Decreta:

E' istituito in Bakersfield (Stati Uniti d'America) un vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze del consolato generale in Los Angeles, con la seguente circoscrizione territoriale: la contea di Kern.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed avrà effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1967

p. *Il Ministro*: LUPIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *gennaio* 1968
Registro n. 265, *foglio n.* 120

(903)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1967.
Disposizioni per l'attuazione dell'ammasso volontario delle vacche di 3ª categoria conferite nel periodo 1° ottobre 1967-30 settembre 1968.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Considerata la necessità di promuovere e favorire la raccolta, macellazione, conservazione e vendita collettiva delle vacche di 3ª categoria, onde sostenerne il prezzo ed agevolarne il collocamento sul mercato;

Considerato che l'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, consente la concessione, a cooperative e loro consorzi, ad associazioni di produttori agricoli, ad enti di sviluppo e ad altri enti particolarmente qualificati, di un concorso negli interessi dei prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai produttori agricoli conferenti nonchè di contributi nelle spese complessive di gestione della raccolta, lavorazione, conservazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici;

Ritenuto che, data l'onerosità dell'iniziativa sia per quanto riguarda le spese di gestione che per quelle inerenti ai costi di finanziamento, si rende necessario assistere l'iniziativa medesima con contributi statali nelle spese di gestione nonchè negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai conferenti;

Ritenuto inoltre che per l'intensificazione in atto delle misure previste dalla legge 9 giugno 1964, n. 615, è prevedibile un afflusso sul mercato di maggiori quantitativi di vacche di 3ª categoria con riflessi negativi sui livelli di prezzo conseguibili;

Ritenuta l'opportunità che la gestione dell'ammasso volontario, assistito dal contributo dello Stato, venga assunta da un unico agente che operi con unità di indirizzo e di manovra in tutto il territorio nazionale e che dia la necessaria garanzia nella buona riuscita dell'ammasso medesimo;

Vista la domanda dell'Associazione italiana allevatori intesa ad ottenere la concessione dei benefici previsti dalla citata disposizione legislativa per l'attuazione dell'ammasso volontario del bestiame conferito nel periodo 1° ottobre 1967-30 settembre 1968;

Ritenuta l'idoneità dell'associazione suddetta allo svolgimento delle operazioni di cui sopra, trattandosi di ente che risponde ai requisiti indicati nelle considerazioni che precedono e che ha dato sicura prova di capacità organizzativa nel settore zootecnico;

Decreta:

Art. 1.

E' accolta la domanda dell'Associazione italiana allevatori intesa ad ottenere, a termini dell'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, il contributo nelle spese di gestione dell'ammasso volontario e delle conseguenti operazioni di macellazione, conservazione e vendita, delle vacche di 3ª categoria, conferite dai produttori nel periodo 1° ottobre 1967-30 settembre 1968, fino al limite di 30.000 capi.

L'ammasso delle vacche, di cui al precedente comma, è regolato da apposito atto disciplinare accettato e sottoscritto dall'Associazione italiana allevatori ed allegato al presente decreto.

Art. 2.

Per la gestione del predetto ammasso, l'Associazione italiana allevatori è autorizzata ad avvalersi dell'opera delle associazioni provinciali allevatori e di altri organismi di produttori agricoli, nonchè di attrezzature di enti o privati, da essa riconosciute idonee alla raccolta ed alla lavorazione del bestiame.

Art. 3.

Sono concessi all'Associazione italiana allevatori:

a) un contributo fino alla misura massima del 90 % delle spese di gestione per l'ammasso, macellazione, conservazione e vendita del bestiame sopra descritto;

b) un contributo negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai produttori conferenti nella misura di L. 5 annue per ogni 100 lire di capitale preso a prestito e per la durata massima di un anno. Qualora l'operazione di finanziamento, per qualsiasi ragione, venisse ad avere una durata inferiore al periodo di un anno, il contributo sarà calcolato in base all'effettiva durata dell'operazione, sempre nella misura massima del 5 % annuo.

La spesa complessiva per l'erogazione dei suddetti contributi non potrà superare l'importo di L. 500.000.000. Qualora l'applicazione delle suddette percentuali, in relazione all'effettiva entità delle spese di ammasso, importasse una spesa superiore al limite anzi detto, la percentuale del contributo di cui alla lettera *a*) sarà ridotta in misura tale da contenere l'erogazione dei due contributi entro il suindicato limite di lire 500 milioni.

Art. 4.

Il pagamento dei contributi sarà disposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste sulla base delle spese accertate a norma del disciplinare allegato, sentito il parere della commissione consultiva centrale istituita con decreto ministeriale 23 gennaio 1957 per lo esame dei rendiconti della gestione di ammasso.

Art. 5.

Sul capitolo 8206 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il corrente esercizio finanziario 1967 è assunto impegno per lire 500 milioni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1967

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1968
Registro n. 1 Agricoltura e foreste, foglio n. 293

(1046)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1967.

Disposizioni per la concessione di un contributo dello Stato nelle spese di gestione della centrale del latte di Reggio Calabria per le operazioni di raccolta, trasformazione, lavorazione e vendita del latte e prodotti derivati per l'anno 1967.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, contenente disposizioni atte a promuovere e favorire iniziative per la difesa economica dei prodotti agricoli e zootecnici mediante la concessione di un concorso negli interessi dei prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai produttori agricoli conferenti nonchè di contributi nelle spese complessive di gestione;

Visto l'art. 8 del decreto ministeriale 20 gennaio 1967, con il quale sono stati determinati i criteri generali per l'applicazione degli interventi di cui all'art. 8 della citata legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Vista la domanda della cooperativa lattiero-casearia « Aspromonte » di Reggio Calabria intesa ad ottenere, a' termini del predetto art. 8 della succitata legge n. 910, un contributo nelle spese di gestione della centrale del latte di Reggio Calabria per la raccolta, conservazione, lavorazione e vendita del latte conferito e dei prodotti derivati nell'anno 1967;

Ritenuta la necessità di sostenere iniziative intese a sviluppare la produzione zootecnica in provincia di Reggio Calabria;

Considerato che l'ente richiedente, proprietario della centrale dei latte di Reggio Calabria, presenta i requisiti necessari per l'attuazione delle operazioni di raccolta e lavorazione collettiva del latte;

Decreta:

Art. 1.

E' accolta la domanda della cooperativa lattiero-casearia « Aspromonte » di Reggio Calabria intesa ad ottenere, a' termini dell'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, un contributo nelle spese di gestione della centrale del latte onde consentire la normale attuazione della raccolta collettiva, trasformazione, lavorazione e vendita del latte e dei prodotti derivati per l'anno 1967.

Art. 2.

E 'concesso alla cooperativa lattiero-casearia « Aspromonte » di Reggio Calabria un contributo fino alla misura massima del 90 % nelle spese complessive di gestione per la centrale del latte di Reggio Calabria per le operazioni di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita del latte conferito dai produttori agricoli, e dei prodotti derivati. La spesa complessiva per l'erogazione del contributo sopra indicato non potrà superare l'importo di lire 50 milioni.

Qualora l'applicazione della suddetta percentuale, in relazione alla entità delle effettive spese di raccolta e lavorazione del prodotto, importasse una spesa superiore al limite anzidetto, la percentuale del contributo di cui sopra verrà ridotta in misura tale da contenere l'erogazione entro la suindicata spesa di lire 50 milioni.

Art. 3.

Con decreto del prefetto di Reggio Calabria è istituita presso l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura una commissione così composta:

dall'ispettore agrario provinciale che la presiede;

da un rappresentante della prefettura di Reggio Calabria;

da un rappresentante provinciale della Ragioneria generale dello Stato designato dalla sua amministrazione;

da un rappresentante della cooperativa lattiero-casearia « Aspromonte » di Reggio Calabria che organizza la raccolta collettiva del latte, le sue trasformazioni e la sua distribuzione;

da due rappresentanti dei produttori del latte della provincia scelti dal prefetto su designazione delle locali organizzazioni di categoria.

Detta commissione ha il compito di:

a) assistere la cooperativa lattiero-casearia « Aspromonte » di Reggio Calabria in tutte le operazioni concernenti l'attuazione del presente decreto;

b) risolvere, in via amministrativa, le contestazioni che dovessero sorgere fra la detta cooperativa ed i conferenti in ordine alle operazioni di raccolta e valutazione del prodotto conferito;

c) esaminare il rendiconto finale della gestione collettiva del latte ed esprimere il proprio parere sui risultati di tale gestione.

Art. 4.

Ai fini della erogazione del contributo dello Stato disposto ai sensi del precedente art. 2 la cooperativa in questione deve:

a) entro quattro mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto fornire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per le conseguenti determinazioni, gli elementi necessari a stabilire il costo per quintale delle spese complessive di gestione (raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione, assicurazione e relativo trasporto allo stabilimento che effettua tale operazione e le spese generali di amministrazione);

b) fornire l'elenco nominativo dei conferenti contenente il quantitativo di latte conferito e l'importo pagato;

c) fornire un elenco quantitativo del latte venduto mensilmente.

In base agli elementi ed ai documenti forniti dalla cooperativa in esame, ai sensi dei precedenti comma, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, previo pa-

rere della commissione di cui all'art. 3, adotterà le relative determinazioni circa i contributi da erogare e disporrà la conseguente liquidazione.

Art. 5.

E' in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare funzionamento dei conti economici e della raccolta, lavorazione e vendita del latte.

Art. 6.

A chiusura della gestione prescritta la suddetta cooperativa dovrà presentare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'approvazione, il rendiconto finale di gestione. In tale rendiconto, accompagnato dal parere espresso dalla commissione provinciale di cui all'art. 3, dovranno essere indicati i quantitativi di latte conferito ed il prodotto venduto, le spese di gestione, gli importi ricavati dalla vendita dei prodotti, il contributo erogato dallo Stato e la sua destinazione.

Art. 7.

Sul cap. 5199 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il corrente esercizio finanziario 1967, è impegnata la somma di lire 50.000.000 per l'erogazione del contributo concesso con il presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1967

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1968
Registro n. 1 Agricoltura e foreste, foglio n. 292

(1047)

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1968.

Sostituzione del presidente della commissione regionale di vigilanza per la Calabria per l'edilizia popolare ed economica.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, concernente norme per la disciplina delle assegnazioni degli alloggi economici e popolari costruiti a totale carico dello Stato o con il suo concorso o contributo;

Visto il decreto ministeriale n. 2798/5829 in data 20 gennaio 1965, con il quale ai sensi degli articoli 19 e 20 del citato decreto del Presidente della Repubblica è stata costituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche per la Calabria la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare;

Vista la lettera n. 4983 in data 15 novembre 1967, con la quale la Corte di appello di Catanzaro ha designato presidente della commissione regionale di vigilanza succitata, il dott. Paolo Fulco, in sostituzione del dottor Adolfo Sacchi che per esigenze di servizio della suddetta corte non può continuare ad assolvere le suddette funzioni di presidente;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione di cui sopra;

Decreta:

Il presidente di sezione della Corte di appello di Catanzaro, dott. Paolo Fulco, designato dal presidente della corte stessa, è nominato presidente della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Calabria, in sostituzione del dott. Adolfo Sacchi.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 gennaio 1968

(914) *Il Ministro*: MANCINI

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1968.

Sostituzione del presidente della commissione regionale di vigilanza per le Puglie per l'edilizia popolare ed economica.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, concernente norme per la disciplina delle assegnazioni degli alloggi economici e popolari costruiti a totale carico dello Stato o con il suo concorso o contributo;

Visto il decreto ministeriale n. 7026 in data 20 novembre 1965, con il quale ai sensi degli articoli 19 e 20 del citato decreto del Presidente della Repubblica è stata costituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche per le Puglie la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare;

Vista la lettera n. 5966 in data 20 novembre 1967, con la quale la Corte di appello di Bari ha designato presidente della commissione regionale di vigilanza succitata, il dott. Cesare De Giacomo in sostituzione del dott. Riccardo Ridola, trasferito alla Corte suprema di cassazione;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione di cui sopra;

Decreta:

Il presidente di sezione della Corte di appello di Bari, dott. Cesare De Giacomo, designato dal primo presidente della corte stessa, è nominato presidente della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per le Puglie, in sostituzione del dottor Riccardo Ridola, trasferito alla Corte suprema di cassazione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 gennaio 1968

(915) *Il Ministro*: MANCINI

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1968.

Sostituzione del presidente della commissione regionale di vigilanza per il Veneto per l'edilizia popolare ed economica.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, concernente norme per la disciplina delle assegnazioni degli alloggi economici e popolari costruiti a totale carico dello Stato o con il suo concorso o contributo;

Visto il decreto ministeriale n. 5334 in data 29 luglio 1966, con il quale, ai sensi degli articoli 19 e 20 del citato decreto del Presidente della Repubblica, è stata costituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Venezia la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare;

Vista la lettera in data 30 novembre 1967, n. 2790, con la quale la Corte di appello di Venezia ha designato presidente della commissione di vigilanza il dott. Luigi Di Oreste, in sostituzione del dott. Gastone Asquini, deceduto;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione di cui sopra;

Decreta:

Il presidente di sezione della Corte di appello di Venezia, dott. Luigi Di Oreste, designato dal presidente della corte stessa è nominato presidente della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica per il Veneto, in sostituzione del dott. Gastone Asquini.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1968

Il Ministro: MANCINI

(919)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1968.

Sostituzione di un membro della commissione regionale di vigilanza per la Liguria per l'edilizia popolare ed economica.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, concernente norme per la disciplina delle assegnazioni degli alloggi economici e popolari costruiti a totale carico dello Stato o con il suo concorso o contributo;

Visto il decreto ministeriale n. 5828 in data 20 novembre 1965, con il quale ai sensi degli articoli 19 e 20 del citato decreto del Presidente della Repubblica è stata costituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche per la Liguria la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare;

Vista la lettera n. 5237 in data 1° dicembre 1967, con la quale il prefetto di Genova ha designato quale membro della predetta commissione regionale in rappresentanza della stessa prefettura il vice prefetto dott. Francesco Berlingieri, in sostituzione del dott. Giuseppe Conti;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione di cui sopra;

Decreta:

Il vice prefetto dott. Francesco Berlingieri, rappresentante della prefettura, designato dal prefetto di Genova, è nominato membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica per la Liguria, in sostituzione del dott. Giuseppe Conti.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1968

Il Ministro: MANCINI

(916)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1968.

Sostituzione di un membro della commissione regionale di vigilanza per l'Emilia per l'edilizia popolare ed economica.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, concernente norme per la disciplina delle assegnazioni degli alloggi economici e popolari costruiti a totale carico dello Stato o con il suo concorso o contributo;

Visto il decreto ministeriale n. 7557 in data 20 novembre 1965, con il quale ai sensi degli articoli 19 e 20 del citato decreto del Presidente della Repubblica, è stata costituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche per l'Emilia la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare;

Vista la lettera n. 5101/14.2 in data 30 novembre 1967, con la quale la prefettura di Bologna ha designato quale membro della citata commissione regionale, in rappresentanza della prefettura, il vice prefetto dottor Giuseppe Calvani, in sostituzione del dott. Tommaso Tartaglione, deceduto;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione di cui sopra;

Decreta:

Il vice prefetto dott. Giuseppe Calvani, rappresentante della prefettura di Bologna, è nominato membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per l'Emilia, in sostituzione del dott. Tommaso Tartaglione, deceduto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1968

Il Ministro: MANCINI

(918)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1968.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « IV Fiera nazionale del tempo libero », in Messina.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « IV Fiera nazionale del tempo libero », che avrà luogo a Messina dal

26 aprile al 5 maggio 1968, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 22 gennaio 1968

p. *Il Ministro*: MEZZA

(860)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1968.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XXIII Fiera del Mediterraneo - Campionaria internazionale », in Palermo.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXIII Fiera del Mediterraneo - Campionaria internazionale », che avrà luogo a Palermo dal 25 maggio al 9 giugno 1968, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 22 gennaio 1968

p. *Il Ministro*: MEZZA

(862)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1968.

Sostituzione di un componente del comitato centrale di vigilanza sulle radiodiffusioni.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visti gli articoli 8, 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428, concernente nuove norme in materia di vigilanza sulle radiodiffusioni circolari;

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1967, relativo alla nomina dei componenti il comitato centrale di vigilanza sulle radiodiffusioni per il biennio 1° luglio 1967-30 giugno 1969;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 novembre 1967, con il quale il prof. Pietro Prini, componente del comitato in parola, quale privato utente, è stato nominato presidente del comitato stesso per il biennio 1968-1969;

Considerato che per effetto di detta nomina occorre provvedere alla sostituzione del prof. Prini nella qualità di componente del comitato anzidetto;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni dei radioteleabbonati;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 giugno 1969 il prof. Franco Crespi è nominato membro del comitato centrale di vigilanza sulle radiodiffusioni, quale privato utente, in sostituzione del prof. Pietro Prini, nominato presidente del comitato stesso.

Roma, addì 24 gennaio 1968

Il Ministro: SPAGNOLLI

(868)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1968.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Grosseto.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto il decreto ministeriale 11 aprile 1960, n. 17470, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 maggio 1960, n. 121, con il quale:

1) è stato approvato il piano generale compilato ai sensi dell'art. 16 della legge n. 126 dell'amministrazione provinciale di Grosseto e nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126, per essere classificate provinciali;

2) sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese nel detto piano *b*), sono indicate nell'elenco allegato come parte integrante del decreto stesso;

Considerato che nel suindicato piano *b*) al n. 23 è compresa la strada di bonifica n. 5: dall'Aurelia al Piano Argello, dell'estesa di chilometri 10 + 630, che non è stata classificata provinciale in quanto non ancora collaudata;

Vista la nota 11 novembre 1967, n. 5231, dell'amministrazione provinciale di Grosseto, dalla quale risulta l'avvenuto collaudo;

Ritenuto che la strada suddetta può, pertanto, essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la strada di bonifica n. 5 (dai pressi del chilometro 156 + 000 della strada statale « Aurelia » alla strada statale n. 323 in località « Piano Argello »), dell'estesa di km. 10 + 630 in provincia di Grosseto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 gennaio 1968

Il Ministro: MANCINI

(921)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale del 26 gennaio 1968:

Falangola Bruno, notaio residente nel comune di Fontecchio, distretto notarile di L'Aquila, è stato trasferito nel comune di Roccastrada, distretto notarile di Grosseto.

Spagnoli Giovanni, notaio residente nel comune di Narni, distretto notarile di Terni, è trasferito nel comune di Amelia, stesso distretto.

Siannaca Sebastiano, notaio residente nel comune di Scordia, distretto notarile di Caltagirone, è trasferito nel comune di Catania.

Salomi Antonio, notaio residente nel comune di Calimera, distretto notarile di Lecce, è trasferito nel comune di Lecce.

Basagni Dario, notaio residente nel comune di Cortona, distretto notarile di Arezzo, è trasferito nel comune di Arezzo.

Taiti Massimo, notaio residente nel comune di Bibbiena, distretto notarile di Arezzo, è trasferito nel comune di Montevarchi, stesso distretto.

Antignani Paolo, notaio residente nel comune di San Lorenzo, distretto notarile di Reggio Calabria, è trasferito nel comune di Borgo a Mozzano, distretto notarile di Lucca.

Clerici Roberto, notaio residente nel comune di Archi, distretto notarile di Lanciano, è trasferito nel comune di Capannori, distretto notarile di Lucca.

Navetta Gaspare, notaio residente nel comune di Fontanetto Po, distretto notarile di Novara, è trasferito nel comune di Pescia, distretto notarile di Firenze.

Ferro Vincenzo, notaio residente nel comune di Novara, è trasferito nel comune di Pistoia, distretto notarile di Firenze.

(1007)

MINISTERO DELLA SANITA

Classificazione dell'ospedale « S. Lorenzo Colli » di Palermo in ospedale specializzato di 2ª categoria

Con decreto ministeriale n. 300.10/2941 del 6 dicembre 1967 l'Ospedale sanatoriale « San Lorenzo Colli » di Palermo, visto il parere favorevole espresso dal medico provinciale di Palermo e dal direttore generale della Croce Rossa Italiana, è stato classificato ospedale specializzato di 2ª categoria.

(931)

Autorizzazione allo smercio in bottiglie dell'acqua minerale artificiale « Attiva »

Con decreto n., 944 del 24 gennaio 1968, la società per azioni Terme di Chianciano, con sede in Chianciano Terme (Siena) è autorizzata a mettere in vendita sotto il nome di « Attiva » l'acqua artificiale nazionale preparata nello stabilimento d'imbottigliamento della società Terme di Chianciano e composta dall'acqua minerale Santa di Chianciano con aggiunta in determinate proporzioni di solfato di sodio e solfato di magnesio.

L'acqua artificiale sarà messa in vendita in bottiglie di colore verde chiaro, della capacità di circa 600 cc. chiuse con tappo a corona dotate di disco di sughero e centro protettivo di vipla.

Le bottiglie saranno contrassegnate da etichette rettangolari delle dimensioni di cm. 13,5 × 12,4 stampate su carta color giallo pallido divise in tre riquadri.

In alto si leggerà « acqua minerale artificiale Attiva ».

Nei riquadri laterali saranno riportate le proprietà terapeutiche e la posologia dell'acqua, rispettivamente in lingua italiana nel riquadro di sinistra ed in lingua francese nel riquadro di destra (in caratteri neri).

Nel riquadro centrale, sempre in caratteri neri, si leggerà, in alto, « Terme di Chianciano ». Seguiranno i dati analitici chimico-fisici ed il giudizio di purezza batterologica secondo le analisi eseguite presso l'Istituto superiore di sanità dal professor Bruno Visintin in data 28 febbraio 1967.

In basso saranno riportati gli estremi del presente decreto ed infine alcune avvertenze sull'acqua imbottigliata.

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

(929)

Autorizzazione all'amministrazione provinciale di Cosenza ad istituire una scuola per puericultrici presso l'Istituto provinciale di assistenza all'infanzia.

Con decreto 300.13.II.25/2.1063 in data 23 novembre 1967 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione provinciale di Cosenza è autorizzata ad istituire una scuola per puericultrici, con sede presso l'Istituto provinciale di assistenza all'infanzia di Cosenza

(930)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile « SS. Trinità » di Romano di Lombardia (Bergamo) ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ospedale medesimo.

Con decreto n. 300.13.1525 in data 6 dicembre 1967 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile « SS. Trinità » di Romano di Lombardia (Bergamo) è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ospedale medesimo.

(932)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Perugia ad acquistare un'area

Con decreto del prefetto di Perugia n. 19235 in data 14 dicembre 1967, l'Università degli studi di Perugia è stata autorizzata ad acquistare dalla Società anonima valigeria italiana di Perugia, al prezzo di L. 300.000.000 un complesso immobiliare avente la superficie di mq. 15100 sito in Perugia, lungo la via Pascoli.

La predetta autorizzazione è stata concessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 28 luglio 1967, n. 641.

(974)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 16 novembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1968, registro n. 2 Pubblica istruzione, foglio n. 113, è stato parzialmente accolto il ricorso straordinario proposto dagli eredi del prof. Salvatore Pallone avverso il decreto ministeriale 30 giugno 1960, in materia di mancato riconoscimento ai fini economici del servizio non di ruolo prestato anteriormente alla iscrizione nei r.s.t.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1967, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1967, registro n. 99, foglio n. 286, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dal sig. Cilia Carmelo avverso il provvedimento adottato il 23 dicembre 1960 dal Provveditore agli studi di Ragusa, che confermava l'esclusione del ricorrente dal concorso al posto di segretario economo non di ruolo presso l'istituto professionale di Stato per il commercio di Ragusa.

(927)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Delimitazione della zona di valorizzazione nella quale è demandato di intervenire all'Ente Maremma - Ente di sviluppo in Toscana e Lazio.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro in data 2 dicembre 1967, n. 19563, la zona di valorizzazione affidata all'Ente Maremma - Ente di sviluppo in Toscana e Lazio con il decreto interministeriale in data 3 dicembre 1965, n. 19510, pubblicato in sunto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 25 febbraio 1966, è estesa al territorio del comune di Chiusi in provincia di Siena.

(904)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Monreale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1968, il comune di Monreale (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 158.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1145)

Autorizzazione al comune di Licata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1968, il comune di Licata (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 303.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(1147)

Autorizzazione al comune di Cosenza ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1968, il comune di Cosenza viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 100.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo delmutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1146)

Autorizzazione al comune di Gagliano Aterno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1968, il comune di Gagliano Aterno (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.851.945, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1149)

Autorizzazione al comune di Luco dei Marsi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1968, il comune di Luco dei Marsi (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.979.015, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1150)

Autorizzazione al comune di Lucoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1968, il comune di Lucoli (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.103.505, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(1151)

Autorizzazione al comune di Pacentro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1968, il comune di Pacentro (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.781.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1152)

Autorizzazione al comune di Rocca di Mezzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1968, il comune di Rocca di Mezzo (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.555.580, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1153)

Autorizzazione al comune di Tagliacozzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1968, il comune di Tagliacozzo (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.613.800, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1154)

Autorizzazione al comune di Montazzoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1968, il comune di Montazzoli (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.748.030, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1155)

Autorizzazione al comune di Treglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1968, il comune di Treglio (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.337.016, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(1156)

Autorizzazione al comune di Cosenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1968, il comune di Cosenza viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 2.535.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1157)

Autorizzazione al comune di San Giorgio a Cremano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1968, il comune di San Giorgio a Cremano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1158)

Autorizzazione al comune di Patti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1968, il comune di Patti (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 104.930.246, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1159)

Autorizzazione al comune di Raccuya ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1968, il comune di Raccuya (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.315.560, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1160)

Autorizzazione al comune di San Filippo del Mela ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1968, il comune di San Filippo del Mela (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.907.172, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1161)

Avvisi di rettifica

Con decreto ministeriale in data 2 dicembre 1967, il comune di Tavarnelle Val di Pesa (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.675.592, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pag. 6878 della *Gazzetta Ufficiale* n. 311 del 14 dicembre 1967.

(1148)

Con decreto ministeriale in data 3 gennaio 1968, il comune di Chiusi della Verna (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.976.075, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pag. 230 della *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 15 gennaio 1968.

(1162)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 26

Corso dei cambi del 6 febbraio 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,50	624,67	624,75	624,715	624,65	—	624,68	624,715	624,50	624,70
$ Can.	574,15	574,50	574,25	574,40	573,50	—	574,40	574,40	574,15	574,20
Fr. Sv.	143,57	143,63	143,56	143,665	143,55	—	143,625	143,665	143,57	143,62
Kr. D.	83,72	83,73	83,77	83,755	83,70	—	83,745	83,755	83,72	83,72
Kr. N.	87,44	87,46	87,49	87,46	87,45	—	87,46	87,46	87,44	87,44
Kr. Sv.	121,09	121,17	121,15	121,14	121 —	—	121,125	121,14	121,09	121,10
Fol.	173,21	173,17	173,24	173,14	173,10	—	173,135	173,14	173,21	173,15
Fr. B.	12,58	12,584	12,5875	12,5820	12,585	—	12,581	12,5820	12,58	12,58
Franco francese	126,86	126,93	126,98	126,935	126,80	—	126,93	126,935	126,86	126,90
Lst.	1506 —	1505,85	1506,20	1506 —	1505,75	—	1505,85	1506 —	1506 —	1506 —
Dm. occ.	156,01	156,02	156,08	156,02	155,95	—	156,04	156,02	156,01	156 —
Scell. Austr.	24,13	24,12	24,1250	24,13125	24,10	—	24,128	24,13125	24,12	24,12
Escudo Port.	21,87	21,86	21,90	21,875	21,90	—	21,84	21,875	21,87	21,87
Peseta Sp.	8,96	8,96	8,97	8,96	8,95	—	8,964	8,96	8,96	8,96

Media dei titoli del 6 febbraio 1968

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	106,10
Redimibile 3,50% 1934	100,625
Id. 3,50% (Ricostruzione)	82,95
Id. 5% (Ricostruzione)	98,65
Id. 5% (Riforma fondiaria)	96,70
Id. 5% (Città di Trieste)	96,10
Id. 5% (Beni Esteri)	95,05
Certificati di credito del Tesoro 5% 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5,50% 1976	99,175
Certificati di credito del Tesoro 5% 1977	98,65
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° aprile 1969)	100 —
» 5% (» 1° gennaio 1970)	100,075
» 5% (» 1° gennaio 1971)	100,10
» 5% (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5% (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5% (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5% (» 1°-10-1975) II emiss.	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 febbraio 1968

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,697
1 Dollaro canadese	574,40
1 Franco svizzero	143,645
1 Corona danese	83,75
1 Corona norvegese	87,46
1 Corona svedese	121,132
1 Fiorino olandese	173,137
1 Franco belga	12,581
1 Franco francese	126,932
1 Lira sterlina	1505,925
1 Marco germanico	156,03
1 Scellino austriaco	24,13
1 Escudo Port.	21,857
1 Peseta Sp.	8,962

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Costituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di consumo « La Praevidentia », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 18 gennaio 1968, il gr. uff. Salvatore Milazzo è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di consumo « La Praevidentia », con sede in Roma, in sostituzione del dott. proc. Piero Novelli, dimissionario.

(922)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento al patrimonio dello Stato di area demaniale marittima sita nel comune di Lignano Sabbiadoro

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 8 gennaio 1968, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato l'area sita nel comune di Lignano Sabbiadoro avente la superficie di mq. 6.240, riportata nel catasto del predetto comune al foglio n. 44, particelle numeri 24, 23, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35.

(923)

Trasferimento al patrimonio dello Stato di area demaniale marittima sita nel comune di Trapani

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 2 gennaio 1968 è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona sita nel comune di Trapani, località *Tramontana*, avente la superficie di mq. 2050, riportata nel catasto del predetto comune al foglio n. 7, particella n. 605.

(924)

MINISTERO DELLA DIFESA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 1967, registro n. 603, foglio n. 239, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto il 3 agosto 1964 dal perito tecnico industriale principale a riposo Armando Raffaelli avverso il provvedimento del Ministero difesa-Marina n. 3975 del 25 giugno 1964 che rigettava una sua istanza intesa ad ottenere la revoca del decreto ministeriale 31 dicembre 1957 con il quale era stato collocato a riposo in applicazione degli articoli 1 e 4 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70 relativo alle leggi sulle pensioni civili e militari, è dichiarato inammissibile, perchè proposto contro un atto confermativo di un provvedimento definitivo.

(1004)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 4 novembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 1967, registro n. 45 Finanze, foglio n. 350, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 11 giugno 1965 dalla ditta « Pastificio Alfonso Ajello » con sede in Gragnano (Napoli) avverso il provvedimento ministeriale n. 2181 del 22 marzo 1965, relativo ad una controversia doganale instaurata tra la citata ditta e la dogana di Napoli.

(905)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del programma di fabbricazione e del piano di zona del comune di Lastra a Signa

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1967, n. 1358, sono stati approvati il programma di fabbricazione ed il piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Lastra a Signa.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(970)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1967, registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 1967, registro n. 25, foglio n. 216, su conforme parere dal Consiglio di Stato n. 537/67 emesso nell'adunanza generale del 6 maggio 1967 è stato respinto — perchè infondato — il ricorso straordinario prodotto il 25 novembre 1966 dal dott. ing. Luigi Di Marco, ispettore capo a riposo dell'*Ispettorato del lavoro*, avverso il provvedimento col quale gli è stata negata l'iscrizione nell'elenco degli ex dipendenti dello Stato collaudatori di opere pubbliche.

(969)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Autorizzazione all'incorporazione della Cassa rurale ed artigiana di Petroio, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Petroio, frazione del comune di Trequanda (Siena), da parte della Cassa rurale ed artigiana di Montepulciano, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Montepulciano (Siena), ed alla sostituzione di quest'ultima nell'esercizio dello sportello dell'incorporanda in Trequanda (frazione Petroio).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le deliberazioni, perfezionate nei modi di legge, adottate dall'assemblea straordinaria dei soci della Cassa rurale ed artigiana di Montepulciano società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Montepulciano (Siena), in data 9 luglio 1967 e dall'assemblea straordinaria dei soci della Cassa rurale ed artigiana di Petroio, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Petroio, frazione del comune di Trequanda (Siena), in data 30 luglio 1967, relative alla fusione delle due società, mediante incorporazione della seconda nella prima;

Dispone:

1. — Nulla osta all'incorporazione della Cassa rurale ed artigiana di Petroio, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Petroio, frazione del comune di Trequanda (Siena), nella Cassa rurale ed artigiana di Montepulciano, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede Montepulciano (Siena), alle condizioni stabilite nelle deliberazioni sopra citate.

2. — La Cassa rurale ed artigiana incorporante è autorizzata a sostituirsi con una propria dipendenza nell'esercizio dello sportello bancario dell'azienda incorporanda, in Trequanda (frazione Petroio).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 gennaio 1968

Il Governatore: CARLI

(965)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per esame a ottantasei posti di aiutante ufficiale giudiziario

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, con cui è stato approvato l'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari;
Vista la legge 11 giugno 1962, n. 546, riguardante le modifiche all'ordinamento predetto;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a ottantasei posti di aiutante ufficiale giudiziario.

Quattro posti sono riservati ai candidati che, oltre a conseguire l'idoneità nelle prove obbligatorie di esame, superino anche la prova facoltativa di lingua tedesca, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, recante norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
Si applicano le disposizioni di legge che prevedono riserve di posti nei pubblici concorsi per l'amministrazione statale a favore di particolari categorie di concorrenti.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Sono ammessi al concorso coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
2) età non inferiore agli anni 21 e non superiore agli anni 30. Si applicano le disposizioni che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi per impieghi statali;
3) buona condotta;
4) idoneità fisica ad esercitare utilmente le funzioni di aiutante ufficiale giudiziario. Il Ministro ha facoltà di sottoporre a visita di controllo i vincitori del concorso.

Gli aspiranti debbono aver conseguito il diploma di licenza di scuola media inferiore o titolo equipollente.
Non sono ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti, dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione. Al concorso sono ammesse le donne.
L'amministrazione provvederà d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, nonchè le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
Il difetto dei requisiti prescritti importa la esclusione dal concorso. Essa è disposta con decreto motivato dal Ministro per la grazia e giustizia.

Art. 3.

Elevazione del limite massimo di età

Il limite massimo di età è elevato:

1) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque per gli ex combattenti e per coloro che appartengono a categorie assimilate, per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive estensioni;

3) il limite massimo di età è elevato ad anni 39:
a) per gli ex combattenti decorati al valor militare promossi per merito di guerra;
b) per i capi di famiglia numerosa.

Le elevazioni di cui al n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate nei numeri 2) e 3), purchè complessivamente non superino i 40 anni;

4) il limite massimo di età è elevato a 40 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età di anni 40, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944;

6) per gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari volontari e incaricati, sia in attività che cessati per ragione di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università o l'istituto. In ogni caso i predetti assistenti non devono aver superato i 40 anni;

7) il limite massimo di età è elevato a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione:
per i mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione;
per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra;
per i mutilati ed invalidi per servizio;
per gli invalidi civili e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge, esclusi gli invalidi indicati all'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375;

8) il limite massimo di età è elevato a 45 anni:
a) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato, e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

9) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:
a) del personale di ruolo in servizio nell'amministrazione statale e del personale collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nell'amministrazione statale e degli operai di ruolo dello Stato;
b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Domanda di ammissione e termine per la presentazione

La domanda di ammissione al concorso, di cui si allega uno schema, redatta su carta da bollo, intestata al Ministero di grazia e giustizia, deve essere presentata o spedita, a mezzo di raccomandata postale, al procuratore della Repubblica, nella cui giurisdizione l'aspirante dimora, entro e non oltre due mesi dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Gli aspiranti residenti all'estero potranno, nel termine predetto, presentare la domanda di ammissione alle autorità diplomatiche o consolari del territorio ove dimorano.
Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

1) cognome e nome;
2) la data e il luogo di nascita e, per coloro che alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, abbiano superato il 30° anno di età, i titoli che danno diritto alla elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;
3) il domicilio o la residenza, nonchè l'indirizzo (con la indicazione del numero del codice di avviamento postale) presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa al concorso;
4) il possesso della cittadinanza italiana;
5) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
6) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico o la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;
7) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione della data e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;
8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) se intendano sottoporsi alla prova di tedesco ai fini della riserva dei posti, prevista dal secondo comma del precedente art. 1.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Non saranno ammessi al concorso gli aspiranti che presenteranno o spediranno la domanda di ammissione oltre il termine prescritto.

Art. 5.

Documenti da produrre per comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età, a precedenza o a preferenza

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che possono far valere titoli per la elevazione del limite massimo di età, per la precedenza, o per la preferenza a parità di merito, devono far pervenire, a mezzo di raccomandata postale, al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria - Ufficio III, entro il termine perentorio di giorni venti dall'invito, i relativi documenti redatti come segue:

1) gli ex combattenti e categorie assimilate presenteranno copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, su carta da bollo, annotata delle eventuali benemerenze di guerra;

2) i decorati al valore militare, i feriti di guerra ed i promossi per merito di guerra, gli insigniti di croce al merito di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

3) i mutilati e gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o i mutilati ed invalidi per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della pensione oppure il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera per gli invalidi di guerra ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

4) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione, oppure il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*), rilasciato dall'amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità;

5) gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani dei caduti per fatti di guerra, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

6) gli orfani dei caduti per servizio, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposito attestato, rilasciato dalla amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, oppure mediante il certificato rilasciato dal competente Ufficio del lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

7) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione ed i figli degli invalidi per fatti di guerra, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato su carta da bollo rilasciato dal sindaco attestante che il padre o la madre fruisce di pensione; detto certificato deve contenere altresì la indicazione della categoria e la tabella di pensione assegnata;

8) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio dovranno produrre un certificato su carta da bollo, rilasciato dal sindaco attestante che il padre o la madre fruisce di pensione per mutilazione o invalidità contratta per causa di servizio;

9) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti indicati nei precedenti numeri 5) e 6) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante tale loro qualità;

10) i reduci dalla deportazione o dall'internamento dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo, rilasciata dal prefetto della provincia competente, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

11) coloro che appartengono ad una delle categorie di profughi indicati nella legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive estensioni, dovranno comprovare tale loro qualità mediante apposita attestazione, su carta da bollo, rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117. Sono anche valide le attestazioni già rilasciate in applicazione del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104;

12) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, produrranno copia dei relativi provvedimenti;

13) i candidati colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

14) gli impiegati di ruolo e gli operai di ruolo delle amministrazioni dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare, su carta da bollo, con la indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quadriennio.

Coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre, inoltre, il relativo attestato con la indicazione del punteggio conseguito;

15) gli impiegati non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'amministrazione di appartenenza, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio, nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato e le qualifiche riportate;

16) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, e i capi di famiglia numerosa dovranno produrre lo stato di famiglia, dal quale risulti che la famiglia è costituita da almeno 7 figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

17) i concorrenti già appartenenti agli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, in carta bollata, da cui risulti la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti;

18) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata, dell'autorità militare;

19) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare dovranno presentare un certificato del rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'università o l'istituto di istruzione universitaria per gli altri assistenti. Per tutti coloro che abbiano cessato dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

20) gli amanuensi di cancelleria, gli amanuensi degli ufficiali giudiziari e i messi di conciliazione, dovranno produrre un certificato in bollo, rilasciato dal capo dell'ufficio giudiziario da cui dipendono dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione e la durata del lodevole servizio prestato;

21) i mutilati e gli invalidi civili dovranno produrre apposita attestazione rilasciata dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

22) i mutilati ed invalidi del lavoro nonchè gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, dovranno produrre un attestato, in bollo, rilasciato dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.

Art. 6.

Prove obbligatorie di esame

L'esame di concorso consta di due prove scritte, di una prova orale e di una prova pratica di dattilografia.

Le due prove scritte, che avranno luogo in due giorni distinti, consisteranno:

1) nello svolgimento di un tema di nozioni di procedura riguardanti la notificazione degli atti in materia civile;

2) nello svolgimento di un tema di nozioni di procedura riguardanti la notificazione degli atti in materia penale.

La prova orale verterà su nozioni riguardanti la notificazione degli atti in materia civile e penale, sulla legislazione cambiaria e sull'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari.

Gli aspiranti dovranno, inoltre, sostenere una prova pratica di dattilografia.

Il diario delle prove scritte sarà fissato con successivo decreto.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale e quella pratica di dattilografia non si intenderanno superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle due prove scritte, del voto riportato nella prova pratica, del voto riportato nella prova orale.

I concorrenti dichiarati idonei saranno classificati secondo il numero totale dei voti riportati. In caso di parità di voto si applicherano le disposizioni dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi classificati nella graduatoria degli idonei nel limite dei posti messi a concorso salve le quote riservate ai sensi dell'art. 1 del presente decreto.

I concorrenti dichiarati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non acquisteranno alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

Art. 7.

Prova facoltativa di lingua tedesca

L'esame facoltativo di lingua tedesca consta di una prova scritta e di una prova orale.

La prova scritta consiste nella traduzione dall'italiano in tedesco e dal tedesco in italiano di due brani di prosa (uno per ciascuna traduzione) scelti dalla commissione esaminatrice. Il testo del brano in lingua tedesca è comunicato ai candidati soltanto mediante dettatura. La prova avrà luogo in Roma il giorno successivo all'espletamento delle prove scritte obbligatorie.

Durante detta prova è consentito l'uso del vocabolario.

La prova orale è diretta ad accertare, oltre che la conoscenza della lingua tedesca, anche la capacità del candidato a conversare senza difficoltà nella lingua medesima.

Sono ammessi a sostenere la prova orale i concorrenti che abbiano conseguita l'idoneità in quella scritta e nelle prove obbligatorie di esame (scritte ed orale).

Nella valutazione, sia della prova scritta, sia della prova orale, la commissione delibera sulla idoneità del candidato, senza attribuzione di voto.

I candidati che intendono partecipare alla prova facoltativa di lingua tedesca debbono farlo presente nella domanda di partecipazione al concorso, a pena di decadenza.

Art. 8.

Documento di identificazione

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno esibire un documento di riconoscimento con fotografia (tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto, carta d'identità o libretto ferroviario).

Art. 9.

Documenti di rito

I candidati utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire, a mezzo di raccomandata postale, al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio III dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali - nel termine perentorio di giorni venti dall'invito, i seguenti documenti:

A) titolo di studio: diploma originale o copia notarile autentica su carta da bollo.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, su carta da bollo, il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale il candidato deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

B) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo: non è ammesso il certificato dell'atto di nascita.

I candidati nati all'estero, per i quali non sia avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potranno produrre un certificato della competente autorità consolare, debitamente legalizzato;

C) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

D) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

E) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio.

Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

F) certificato medico, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio, in base anche all'accertamento previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed invalidi per servizio o del lavoro, debbono produrre il certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 21 febbraio 1953, n. 142, contenente, cioè, la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura e il grado dell'invalidità o mutilazione, non è di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e che, inoltre, è idoneo a disimpegnare le mansioni di aiutante ufficiale giudiziario.

I candidati impiegati di ruolo dello Stato e gli operai di ruolo dello Stato, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *A*) ed *F*) del presente articolo, unitamente alla copia integrale dello stato di servizio.

I candidati indigenti possono produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 192, purchè esibiscano un certificato di povertà.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*) ed *F*) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi da quella della lettera d'invito.

Roma, addì 28 dicembre 1967

p. *Il Ministro*: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1968
Registro n. 3, foglio n. 286

(Schema della domanda su carta da bollo da L. 400 da presentare o spedire)

Alla Procura della Repubblica nella cui giurisdizione l'aspirante è domiciliato a mezzo di raccomandata postale.

Il sottoscritto . . . . domiciliato a . . . . . (provincia di . . . . . .) in via . . . . n. . . (codice postale n. . .) chiede di essere ammesso al concorso per esame a ottantasei posti di aiutante ufficiale giudiziario, indetto con decreto ministeriale 28 dicembre 1967.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

A) che è nato il . . . . . . e che (1) avendo superato i trenta anni, ha diritto alla elevazione di tale limite di età essendo in possesso del seguente titolo . . . . ;

B) è cittadino italiano;

C) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . oppure (2) . . . . . . ;

D) ha riportato (3) . . . . . . ;

E) è in possesso del . . . . . conseguito . . . nell'anno scolastico . . . . presso . . . . . ;

F) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari è la seguente (4) .

G) ha prestato servizio (5) . . . . .

H) intende sostenere la prova facoltativa di lingua tedesca (6)

Data . . . .

Firma (7) . . . .

---

(1) Indicare il titolo o i titoli che danno diritto alla elevazione del limite di età di anni 30.

(2) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione delle medesime, indicarne i motivi.

(3) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto, perdono giudiziale o riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento e gli eventuali procedimenti penali pendenti, oppure dichiarare la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale.

(4) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti.

(5) Ove ricorra l'ipotesi, indicare la qualità del servizio prestato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei rapporti d'impiego.

(6) I candidati che intendano sostenere la prova di lingua tedesca, ai fini della riserva dei posti prevista dall'art. 1 del bando, devono dichiararlo nella domanda a pena di decadenza.

(7) La firma del candidato deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza; se trattasi di impiegato dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio.

(1074)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per titoli ed esami, al posto di accompagnatore al pianoforte nel Conservatorio di musica di Parma

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912 precitata sugli istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 11 ottobre 1960, n. 1178;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, n. 1696;

Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;

Visto il decreto ministeriale 21 aprile 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 maggio 1967, n. 130, con il quale sono stati approvati i programmi degli esami di concorso a posti di accompagnatore al pianoforte nei conservatori di musica;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, al posto di accompagnatore al pianoforte nel Conservatorio di musica di Parma.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso sopracitato i cittadini italiani in possesso del diploma di pianoforte conseguito in un conservatorio di musica o in un istituto musicale pareggiato, i quali, prima della scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al successivo art. 3, abbiano compiuto il 21° anno di età e non superato il 40°, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734, sugli istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica.

Il predetto limite massimo è elevato:

1) di due anni, per coloro che siano coniugati, e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1);

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione (regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93).

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 (decreto legislativo 4 agosto 1945, n 467, art. 4; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, art. 7);

c) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica nei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, art. 10, integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1768; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, art. 1: decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212);

d) per il personale della Marina addetto per almeno tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare (regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, art. 3);

e) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241);

f) per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1950, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie;

g) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

h) per i profughi dai territori di confine (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885);

i) per i profughi dall'Eritrea e dalla Libia, nonchè i profughi dalla Somalia, rimpatriati fino al 31 marzo 1950 (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 3);

l) per i profughi dall'Africa italiana (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, art. 1);

m) per i profughi dai territori esteri e dai territori sul quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

n) per i profughi dal territorio nazionale colpito dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

o) per i decorati al valor militare e per i promossi per merito di guerra regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, art. 17; regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116);

p) per i capi di famiglia numerosa legge 20 marzo 1940, n. 233, art. 2, modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4);

q) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1148, art. 5);

r) per il personale licenziato dagli Enti di diritto pubblico o da altri Enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il limite massimo di età è, altresì, elevato a 55 anni: per i mutilati ed invalidi di guerra; per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione; per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948; per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a tale Stato; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953; per i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298); per gli appartenenti ad ogni altra categoria assimilata ai mutilati ed invalidi di guerra, a norma delle vigenti disposizioni.

Agli effetti del limite di età per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1954, cioè 6 mesi dopo l'entrata in vigore del decreto-legge 20 gennaio 1944, numero 25.

Nei confronti degli assistenti universitari ordinari, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistenza; nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso le università o istituti di istruzione universitaria, ai sensi dell'art. 17 della legge 7 maggio 1948, n. 1172.

Coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente negli istituti statali di istruzione artistica, o quali titolari in istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali possono essere ammessi al presente concorso in deroga al limite di età fissato dal presente art. 2 per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio prestato, ma in ogni caso per non più di cinque anni, ai sensi dell'art. 58 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo delle carriere civili dello Stato.

Si prescinde dal limite massimo di età, per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400, unitamente alla documentazione (concernente l'eventuale possesso del titolo di studio, documenti didattici ed artistici e titoli vari) debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica ufficio concorsi, entro il termine di sessanta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti al concorso debbono dichiarare nella domanda:

a) data e luogo di nascita;

b) gli eventuali requisiti che diano diritto all'elevazione del limite di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali sarà sufficiente il visto del capo dell'ufficio e dell'istituto nel quale prestano servizio.

Gli aspiranti dovranno, altresì, nella domanda:

a) dichiarare se siano stati destituiti, revocati o licenziati per motivi disciplinari da pubbliche amministrazioni o decaduti per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

b) indicare il loro nome e cognome e preciso recapito rimanendo l'amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario al recapito comunicato;

c) dichiarare se siano impiegati dello Stato, indicando la amministrazione e la qualifica.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato al precedente art. 3 per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 5.

Alla domanda dovranno essere uniti i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito. E' fatto obbligo di accludere alla domanda un elenco in triplice copia, firmato dall'interessato, dei documenti e titoli prodotti.

I titoli che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici che, a norma delle vigenti disposizioni legislative sono concessi a particolari categorie di candidati (i titoli di precedenza o di preferenza), gli interessati dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data in cui avranno ricevuto l'apposita comunicazione, i documenti redatti nella forma prescritta dal successivo comma attestanti il regolare possesso dei titoli stessi.

A tal fine:

a) i mutilati e gli invalidi di guerra ed i mutilati e gli invalidi, militari e civili per fatto di guerra e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, oppure il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della relativa pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio: il mod. 69-*ter* rilasciato dall'amministrazione centrale degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità oppure il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alla lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione o la voce della invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

c) gli ex combattenti militari o militarizzati e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari in originale o in copia notarile dell'originale o in copia fotostatica autenticata con il bollo dell'ente che ha rilasciato l'originale e la firma del comandante dell'ente stesso.

Per i combattenti ed assimilati dell'ultima guerra, la dichiarazione integrativa dovrà essere di data posteriore al 21 marzo 1948;

d) gli addetti civili alle operazioni di bonifica di campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi: apposito certificato rilasciato dal Ministero della difesa, ai sensi dell'art. 3 del decreto presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

e) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

f) i profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma.

Per i profughi dall'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria: apposita attestazione rilasciata dalla autorità consolare;

g) gli orfani dei caduti in guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza agli orfani di guerra;

h) gli orfani dei caduti per servizio: certificato del competente ufficio del lavoro e della massima occupazione;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed i figli dei mutilati per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

l) i decorati di medaglia e di croce di guerra al valor militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate e dei caduti per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

n) i mutilati e gli invalidi civili: certificato dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

o) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dello Stato dovranno, inoltre, produrre un certificato di servizio redatto in carta da bollo da L. 400 rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, in cui risultino indicati, oltre alla categoria di impiego, la data d'inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma con la qualifica riportata nell'ultimo quinquennio.

I concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico e agli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato in carta legale da L. 400 rilasciato dall'ufficio liquidazioni del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con l'ente soppresso;

p) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda oppure di autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 400 dell'autorità militare;

q) gli insegnanti di ruolo e non di ruolo degli istituti di istruzione secondaria, gli insegnanti degli istituti di istruzione artistica, incaricati o supplenti e gli assistenti delle accademie di belle arti dovranno presentare i relativi certificati didattici (su carta da bollo da L. 400) dai quali dovrà risultare con precisione per ciascun anno scolastico, la data (giorno e mese) dell'inizio e della cessazione dal servizio, la materia o le materie di insegnamento e la qualifica riportata;

r) gli assistenti ordinari di università e di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari volontari o incaricati sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare dovranno presentare un certificato del rettore della università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari, e il periodo di servizio prestato presso la università od istituto di istruzione universitaria, per gli assistenti straordinari.

Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà il motivo della cessazione.

Art. 6.

Con decreto ministeriale è dichiarato il vincitore e viene approvata la terna degli idonei, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella terna, dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica, entro 30 giorni dalla data in cui ricevono il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, da cui risulti che l'aspirante abbia compiuto il 21° anno di età e non abbia superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 2.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi delle elevazioni del limite massimo di età previsto dal precedente art. 2 devono produrre i relativi documenti, qualora non lo abbiano già fatto in occasione della documentazione dei titoli di merito o di quelli che attribuiscono preferenza e precedenza agli effetti dell'inclusione nella terna:

a) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

b) certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ai sensi di legge, ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Il certificato dovrà anche contenere l'indicazione dell'effettuato accertamento dell'esame sierologico previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dello art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 143 e dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e degli alunni;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L 400 rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza su carta da bollo da L. 400;

e) documento militare;

f) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare per gli ufficiali ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in bollo da L. 400 rilasciato dalla autorità competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei predetti documenti:

2) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano ancora prestare servizio militare:

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 400 rilasciato dal distretto militare competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alla lista di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se lo aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) devono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente art. 6.

I candidati dipendenti statali di ruolo, anche se in prova, o di ruolo aggiunto, devono produrre, sempre nel termine di cui al citato secondo comma del presente articolo, copia dello stato di servizio in bollo da L. 400 con l'indicazione delle note di qualifica (a meno che detto documento sia presentato con la domanda di ammissione al fine della valutazione dei titoli) ed il certificato medico.

I candidati che si trovino alle armi in servizio di leva o in qualità di richiamati (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) possono presentare soltanto i seguenti documenti:

certificato di cittadinanza italiana;

certificato generale del casellario giudiziale;

certificato rilasciato su carta da bollo da L. 400 del comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, possono

presentare documenti diversi da quelli sopra descritti, sempre che i documenti che li sostituiscono possano esaurientemente attestare circa i requisiti necessari per l'ammissione.

Art. 7.

Le domande, i documenti e i titoli che pervenissero dopo il termine stabilito, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali o ferroviari, non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri uffici ed amministrazioni, compresa quella della pubblica istruzione, fatta eccezione per quelli presentati all'ufficio concorsi dell'Ispettorato per l'istruzione artistica per concorsi non ancora espletati.

I profughi dai territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento ai documenti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche o le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso, dovranno indicare i documenti stessi, nonchè l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i seguenti documenti, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestazione dell'autorità di pubblica sicurezza:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato medico;

d) certificato del casellario giudiziale.

La suddetta facoltà e concessa ai concorrenti che siano mutilati o invalidi di guerra ovvero orfani di vedove di guerra, nonchè ai concorrenti che appartengano a famiglia numerosa.

Art. 8.

L'esame verterà sui programmi indicati in calce al presente decreto.

I candidati saranno avvertiti con lettera raccomandata o con telegramma del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovranno sostenere le prove d'esame.

Essi sono tenuti a comunicare con lettera raccomandata al Ministero - Ispettorato per l'istruzione artistica - Ufficio concorsi, piazza Luigi Sturzo n. 23, Roma-EUR, ogni eventuale cambiamento di indirizzo.

Art. 9.

La commissione giudicatrice del concorso di cui al presente decreto, nella valutazione dei candidati terrà conto, oltre che delle prove d'esame anche dei titoli artistici prodotti nonchè dei documenti e titoli comprovanti le qualità didattiche e la cultura dei candidati medesimi.

A conclusione dei lavori, la commissione proporrà, a norma dell'art. 5, terzo comma, del regio decreto 2 dicembre 1935, n. 2081, in ordine di merito, non piu di tre candidati che giudichi idonei a coprire il posto messo a concorso.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni concernenti i titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il posto messo a concorso sarà assegnato al primo classificato nella terna e, in caso di rinunzia, al secondo e quindi al terzo.

E' in facoltà del Ministro di nominare entro il biennio dalla approvazione degli atti di concorso ad altri posti del medesimo ordine e grado, i concorrenti graduati nella terna secondo lo ordine di classifica. Il vincitore del concorso che non accetti la nomina, non potrà partecipare ad altri concorsi per la stessa materia sino a tre anni dalla rinunzia (art. 22 del regio decreto 7 gennaio 1926, n. 214).

Art. 10.

La commissione giudicatrice sarà nominata con asuccessivo decreto.

Per quanto concerne il procedimento del concorso e la composizione della commissione giudicatrice, saranno applicate le norme vigenti in materia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 settembre 1967

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *novembre* 1967
Registro n. 91, *foglio n.* 345

PROGRAMMA PER LE PROVE DEGLI ESAMI
di concorso a posti di accompagnatore al pianoforte presso i conservatori di musica
(approvato con decreto ministeriale 21 aprile 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 maggio 1967, n. 130)

I. — Gli esami teorici riguarderanno la conoscenza:

a) dell'estensione, dei registri e del colore delle varie voci;

b) delle principali opere del repertorio operistico e cameristico e dei più importanti testi di solfeggi cantati e vocalizzi;

c) delle principali regole di ortoepia in rapporto alle necessità fisiologiche del canto;

d) degli abbellimenti e della loro realizzazione in rapporto a determinate epoche e a determinati autori;

e) delle caratteristiche storiche ed estetiche dell'opera in musica dal 600 alle correnti attuali.

II. — Gli esami pratici riguarderanno:

1) accompagnamento di un brano solistico o d'insieme del repertorio operistico:

a) del 600-700;

b) dell'800;

c) del 900 e contemporaneo;

2) accompagnamento d'un lied della scuola romantica tedesca e di una lirica moderna;

3) realizzazione di un basso cifrato per l'accompagnamento di « un *recitativo secco* »;

4) trasporto di un brano, per canto e pianoforte, di media difficoltà, non oltre una terza sopra e una terza sotto e lettura di un brano nelle chiavi originali.

N. B. — Prima di ogni esecuzione saranno concessi al candidato dieci minuti di tempo per l'analisi del brano stesso.

(13080)

Avviso relativo alla pubblicazione della relazione della commissione giudicatrice dell'esame, consistente in una prova pratica, per l'inquadramento nel ruolo di insegnante d'arte applicata per l'intaglio e la tarsia negli istituti d'arte, di aiuti di laboratorio e tecnici di ruolo di istituti e scuole d'arte.

Si rende noto che nel n. 43 del Bollettino ufficiale - parte II - del Ministero della pubblica istruzione, in data 26 ottobre 1967, sono stati pubblicati la relazione della commissione giudicatrice ed i risultati dell'esame, consistente in una prova pratica, per l'inquadramento nel ruolo di insegnante d'arte applicata per l'intaglio e la tarsia negli istituti d'arte, di aiuti di laboratorio e tecnici di ruolo di istituti e scuole d'arte, indetto con decreto ministeriale 22 maggio 1965.

(939)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI AGRIGENTO

Sostituzione del presidente e di un componente della commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Agrigento.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 393 del 15 febbraio 1966, con il quale si è provveduto alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura dei posti di ostetrica condotta vacanti nei comuni di Menfi e S. Angelo Muxaro;

Considerato che il dott. Mario Vaccaro, vice prefetto, e il dott. Luigi Caponcello, consigliere di 1ª classe di prefettura, rispettivamente presidente e componente della predetta commissione, sono stati trasferiti in altra sede;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione dei predetti funzionari;

Viste le designazioni della prefettura di Agrigento;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n 1265, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A parziale modifica del decreto n. 393, in data 15 febbraio 1966, il dott Sebastiano Porracciolo, vice prefetto ispettore, e il dott. Angelo Carrelli, direttore di sezione della prefettura di Agrigento, sono nominati, rispettivamente, presidente e componente della commissione di cui in premessa, in sostituzione del dott. Mario Vaccaro e del dott. Luigi Caponcello.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella «Gazzetta Ufficiale» della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, nonchè in quello della prefettura di Agrigento e dei comuni interessati.

Agrigento, addì 25 gennaio 1968

Il medico provinciale: TUMMINIA

(986)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI SIENA

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Siena.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2466 in data 7 agosto 1967, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di tre posti di veterinario condotto e di un posto di veterinario comunale aggiunto vacanti in provincia di Siena nell'anno 1967;
Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione della relativa commissione esaminatrice;
Viste le designazioni del Ministero della sanità e della prefettura di Siena, nonchè le proposte dell'ordine provinciale dei veterinari e dei comuni interessati;
Visto l'art. 47 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso in premessa è costituita come segue:

Presidente:
Carlucci dott. Marcello, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:
Pellegrini prof. Dario, ispettore generale veterinario del Ministero della sanità;
Paltrinieri prof. Sebastiano, ordinario di patologia e clinica medica veterinaria dell'Università di Pisa;
Romboli prof. Bruno, ordinario di anatomia patologica veterinaria dell'Università di Pisa;
Ciuti dott. Valfredo, funzionario del Ministero dell'interno in servizio presso la prefettura di Siena;
Parri dott. Olvy, veterinario comunale di Colle Val d'Elsa.

Segretario:
Vitale dott. Raffaele, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La commissione avrà sede in Siena e le prove di esame avranno luogo non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Siena, della prefettura di Siena e dei comuni interessati.

Siena, addì 18 gennaio 1968

Il veterinario provinciale: TASSELLI

(775)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MODENA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Modena

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 17 luglio 1966, n. 3293, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Modena al 30 novembre 1965;
Visto il successivo decreto 17 marzo 1967, n. 817, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso predetto;
Accertata la regolarità delle operazioni del concorso medesimo e la legittimità degli atti della commissione giudicatrice;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso indicato in premessa:

1. Manfredini Piergiorgio	punti 75,57	su 120
2. Zanasi Bruno	» 74,83	»
3. Serafini Giuseppe	» 73,08	»
4. Sorbelli Giovanni	» 72 —	»
5. Gatti Giorgio	» 71,13	»
6. Lugli Antonio	» 70,31	»
7. Rossini Enrico	» 68,43	»
8. Cappi Giuseppe	» 67,31	»
9. Giuliani Eugenio	» 66,90	»
10. Sgarbi Piergiorgio	» 61,21	»
11. Lorenzini Gianfilippo (precedenza per anzianità)	» 54,50	»
12. Lelli Achille	» 54,50	»
13. Testori Leopoldo	» 53,50	»
14. Picchioni Luciano	» 53,36	»
15. Sacchi Giuseppe (precedenza per anzianità)	» 48 —	»
16. Sassi Gesualdi	» 48 —	»
17. Rinaldi Giancarlo	» 46,86	»
18. Ballestri Bruno	» 46,82	»
19. Bragazzi Giovanni (precedenza per anzianità)	» 46,50	»
20. Guidi Quirini	» 46,50	»
21. Simoni Giannantonio	» 44,50	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Modena, di questo ufficio e dei comuni interessati.

Modena, addì 5 dicembre 1967

Il veterinario provinciale: TAGLIAVINI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei al concorso pubblico per titoli ed esami vacanti in provincia di Modena al 30 novembre 1965;
Tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi messe a concorso indicato dai vincitori;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti concorrenti sono dichiarati vincitori delle condotte veterinarie a fianco di ciascuno indicate:

1) Manfredini Piergiorgio: Castelnuovo Rangone;
2) Serafini Giuseppe: San Prospero;
3) Sorbelli Giovanni: Polinago.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Modena, di questo ufficio e dei comuni interessati.

Modena, addì 5 dicembre 1967

Il veterinario provinciale: TAGLIAVINI

(774)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1967, n. 28.

Variazioni al bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1967 (2° provvedimento) e parziale impiego dell'avanzo degli esercizi finanziari 1964 e 1965.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 30 *dicembre* 1967)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1967, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella « A ».

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1967, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella « B ».

Art. 3.

Nel bilancio dell'Azienda regionale delle foreste per l'esercizio finanziario 1967, sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella « C ».

Art. 4.

Le variazioni relative ai capitoli 501, 611, 666 e 705 (di nuova istituzione) dello Stato di previsione della spesa, si intendono conseguentemente apportate anche nell'elenco n. 1 allegato al bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1967, approvato con l'art. 5 della legge regionale 16 gennaio 1967, n. 1.

Art. 5.

Per provvedere ai rimborsi allo Stato di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 114, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per lo esercizio finanziario 1967 è istituito il capitolo 473 con la seguente denominazione: « Quota parte dei rimborsi allo Stato previsti dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 114 » e con lo stanziamento di lire 1.500.000.000.

A favore di detto capitolo si provvede, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 5 luglio 1965, n. 8, con l'importo di lire 1 miliardo dell'avanzo finanziario accertato con la legge regionale 6 aprile 1967, n. 5, nel bilancio regionale dell'esercizio finanziario 1964 e, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 5 luglio 1965, n. 9, con l'importo di lire 500 milioni dell'avanzo finanziario accertato con la legge regionale 6 aprile 1967, n. 6, nel bilancio regionale dell'esercizio finanziario 1965.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul « Bollettino ufficiale » della Regione Friuli-Venezia Giulia.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 30 dicembre 1967.

BERZANTI

TABELLA « A »

TABELLA DI VARIAZIONI
ALLO STATO DI PREVISIONE DELLA ENTRATA
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1967

In aumento:

Capitolo n. 3. — Compartecipazione ai proventi dello Stato nella misura dei 6/10 della imposta di ricchezza mobile di competenza dello Stato riscossa nel territorio della Regione (art. 49, punto 6, L. C. 31 gennaio 1963, n. 1) .	L. 900.000.000
Capitolo n. 4. — Compartecipazione ai proventi dello Stato nella misura dei 6/10 dell'imposta sulle società ed obbligazioni di competenza dello Stato riscossa nel territorio della Regione (art 49, punto 6, L.C. 31 gennaio 1963, n. 1)	» 300.000.000
Capitolo n. 6. — Compartecipazione ai proventi dello Stato nella misura dei 5/10 dell'imposta generale sull'entrata di competenza dello Stato riscossa nel territorio della Regione (articolo 49, punto 5, L.C. 31 gennaio 1963, n. 1) .	» 800.000.000
Capitolo n. 64. — Interessi attivi sul c/c di tesoreria e sui conti speciali fruttiferi . .	» 700.000.000
Totale degli aumenti	L. 2.700.000.000

TABELLA « B »

TABELLA DI VARIAZIONI
ALLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1967

a) *in aumento*:

Spese correnti

Capitolo n. 66 — Compensi, onorari e rimborsi per consulenze e incarichi ad enti o ad istituti per particolari studi inerenti la programmazione regionale (art. 6 legge regionale 27 agosto 1965, n. 17)	L. 12.000.000
Capitolo n. 67. — Compensi, onorari e rimborsi per la consulenza di esperti nelle discipline attinenti alla programmazione (art. 4 legge regionale 27 agosto 1965, n. 17)	» 13.000.000
Capitolo n. 79. — Spese per l'acquisto di materiale di cancelleria, di stampati, di duplicazioni e di riproduzioni grafiche, di rilegature ed altre d'ufficio e di economato per il Consiglio, la Presidenza della Giunta e gli Assessorati delle finanze e degli enti locali	» 15.000.000
Capitolo n. 87. — Spese per il funzionamento dei Comitati di controllo degli Enti locali (legge regionale 2 marzo 1966, n. 3)	» 7.500.000
Capitolo n. 155. — Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario, in relazione a particolari esigenze al personale in servizio presso l'Assessorato della istruzione e delle attività culturali (art. 6 decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) .	» 1.500.000
Capitolo n. 156. — Indennità di trasferta e rimborso spese per missioni nel territorio regionale e nazionale, comprese le indennità chilometriche ed analoghe, al personale nuovo assunto e comandato, in servizio presso l'Assessorato dell'istruzione e delle attività culturali (legge 15 aprile 1961, n. 291 e art 5 legge regionale 21 novembre 1964, n. 3)	» 400.000
Capitolo n. 212. — Compensi per lavoro straordinario agli impiegati, nuovi assunti e comandati, in servizio presso l'Assessorato dell'igiene e della sanità (art. 1 decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, e successive modificazioni)	» 600.000
Capitolo n. 215. — Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario, in relazione a particolari esigenze, al personale in servizio presso l'Assessorato dell'igiene e della sanità (art. 6 decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19)	» 600.000

Capitolo n. 216. — Indennità di trasfera e rimborso spese per missioni nel territorio regionale e nazionale, comprese le indennità chilometriche ed analoghe, al personale, nuovo assunto e comandato, in servizio presso l'Assessorato dell'igiene e della sanità (legge 15 aprile 1961, n. 291 e art 5 legge regionale 21 novembre 1964, n. 3) . L. 3.400.000

Capitolo n. 255. — Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario, in relazione a particolari esigenze, al personale in servizio presso l'Assessorato del lavoro, dell'assistenza sociale e dell'artigianato (art. 6 decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) » 400.000

Capitolo n. 256. — Indennità di trasferta e rimborso spese per missioni nel territorio regionale e nazionale, comprese le indennità chilometriche ed analoghe, al personale, nuovo assunto e comandato, in servizio presso l'Assessorato del lavoro, dell'assistenza sociale e dell'artigianato (legge 15 aprile 1961, n. 291 e art 5 legge regionale 21 novembre 1964, n. 3) » 600.000

Capitolo n. 293. — Contributo a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'artigianato (art. 19 legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21) » 100.000.000

Capitolo n. 305. — Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario, in relazione a particolari esigenze, al personale in servizio presso l'Assessorato dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana (art. 6 decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n 19) » 500.000

Capitolo n. 306. — Indennità di trasferta, e rimborso spese per missioni in territorio regionale e nazionale, comprese le indennità chilometriche ed analoghe, al personale, nuovo assunto e comandato, in servizio presso l'Assessorato dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana (legge 15 aprile 1961, n. 291 e art. 5 legge regionale 21 novembre 1964, n. 3) . » 6.000.000

Capitolo n. 356. — Indennità di trasferta, di trasferimento e rimborso spese per missioni nel territorio regionale e nazionale, comprese le indennità chilometriche ed analoghe, al personale in servizio presso gli uffici perferici dello Assessorato dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana (legge 15 aprile 1961, n. 291, e art. 5 legge regionale 21 novembre 1964, n. 3) » 4.600.000

Capitolo n. 406. — Indennità di trasferta e rimborso spese per missioni nel territorio regionale e nazionale, comprese le indennità chilometriche ed analoghe, al personale, nuovo assunto e comandato, in servizio presso l'Assessorato dell'industria e del commercio (legge 15 aprile 1961, n. 291 e art. 5 legge regionale 21 novembre 1964, n. 3) » 600.000

Capitolo n. 422. — Compensi per lavoro straordinario agli impiegati, nuovi assunti e comandati, in servizio presso l'Assessorato dei lavori pubblici (art. 1 decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 e successive modificazioni) » 1.400.000

Capitolo n. 426. — Indennità di trasferta e rimborso spese per missioni nel territorio regionale e nazionale, comprese le indennità chilometriche ed analoghe, al personale, nuovo assunto e comandato, in servizio presso l'Assessorato dei lavori pubblici (legge 15 aprile 1961, n. 291 e art. 5 legge regionale 21 novembre 1964, n. 3) » 1.500,000

Capitolo n. 446. — Indennità di trasferta e rimborso spese per missioni nel territorio regionale e nazionale comprese le indennità chilometriche ed analoghe, al personale nuovo assunto e comandato, in servizio presso l'Assessorato dei trasporti e del turismo (legge 15 aprile 1961 n. 291 e art. 5 legge regionale 21 novembre 1964, n. 3) . . . . » 400.000

Capitolo n. 498. — Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso (elenco n. 4) . . . . . L. 100.000.000

Totale in aumento spese correnti L. 270.000.000

Spese in conto capitale

Capitolo n. 501. — Spese per l'acquisto di beni immobili e per l'esecuzione di costruzioni, ricostruzioni, ampliamento, adattamento e sistemazione di fabbricati occorrenti per gli uffici regionali (art. 1 legge reg. 14 ottobre 1965, n. 20) L. 700.000.000

Capitolo n. 611. — Spese per opere pubbliche di bonifica integrale e di bonifica montana (articolo 1, primo comma, legge regionale 31 agosto 1965, n. 18) . . . . » 800.000.000

Capitolo n. 666 — Interventi per favorire l'esecuzione di opere di interesse agrario e forestale, per l'attuazione del riordino fondiario e per l'esecuzione di opere comuni a servizio di più fondi (art 1, secondo comma, e art. 2 legge regionale 31 agosto 1965, n. 18, integrata dalla legge regionale 15 luglio 1966, n 14) » 200.000.000

Capitolo n. 705 - (di nuova istituzione). — Contributo a favore dell'Ente autonomo del porto di Trieste, ai sensi dell'art. 4 della legge 9 luglio 1967, n. 589 . . . . » 500.000.000

Capitolo n. 901 — Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso (elenco 5) . . . . . » 300.000.000

Totale in aumento spese in conto capitale L. 2.500.000.000

Totale complessivo degli aumenti L. 2.770.000.000

b) *in diminuzione*:

Spese correnti

Capitolo n. 16 — Compensi per lavoro straordinario agli impiegati, nuovi assunti e comandati, in servizio presso il Consiglio regionale, la Presidenza della Giunta e gli Assessorati delle finanze e degli enti locali (art. 1 decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 e successive modificazioni) . . . . L. 1.750.000

Capitolo n. 21. — Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario, in relazione a particolari esigenze, al personale in servizio presso il Consiglio regionale, la Presidenza della Giunta e gli Assessorati delle finanze e degli enti locali (art. 6 decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 e successive modificazioni) . . . . . . » 6.000.000

Capitolo n. 22. — Indennità di trasferta e rimborso spese per missioni nel territorio regionale e nazionale, comprese le indennità chilometriche ed analoghe, al personale, nuovo assunto e comandato, in servizio presso il Consiglio regionale, la Presidenza della Giunta e gli Assessorati delle finanze e degli enti locali (legge 15 aprile 1961, n. 291 e art. 5 legge regionale 21 novembre 1964, n. 3) . . . . . . » 7.250.000

Capitolo n. 65. — Spese per il centro regionale di programmazione (art. 5 legge regionale 27 agosto 1965, n. 17) . . . . » 50.000.000

Capitolo n. 497. — Fondo di riserva per le spese impreviste (art 42 regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440) . . . . » 5.000.000

Totale delle diminuzioni L. 70.000.000

c) *modifica di denominazione*:

Capitolo n. 670. — Contributo all'Azienda delle foreste della Regione Friuli - Venezia Giulia per l'acquisto e la espropriazione di terreni per il demanio forestale regionale (art. 12 legge regionale 25 maggio 1966, n. 7, art. 111 regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, artt. 6 e 7 legge 25 luglio 1952, n. 991, art. 2 legge 18 agosto 1962, n. 1360 e art. 29 legge 27 ottobre 1966, n. 910).

TABELLA « C »

TABELLA DI VARIAZIONI AL BILANCIO DELL'AZIENDA REGIONALE DELLE FORESTE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1967

Spesa

a) *in aumento*:

Capitolo n. 12. — Imposte e sovrimposte, canoni e censi gravanti la proprietà immobiliare dell'Azienda; contributi consorziali di bonifica	L.	400.000
Capitolo n. 15. — Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto e di altri macchinari tecnici per i servizi dell'Azienda	»	12.000.000
Capitolo n. 17. — Fitto locali e terreni	»	700.000
Totale degli aumenti	L.	13.000.000

b) *in diminuzione*:

Capitolo n. 11. — Spese per l'allestimento e l'utilizzazione di prodotti di foreste demaniali e per la raccolta e la lavorazione di semi forestali	L.	9.500.000
Capitolo n. 23. — Spese per l'amministrazione, la coltivazione e il governo delle foreste e dei vivai dell'Azienda compresa la manutenzione ordinaria delle strade e dei fabbricati; acquisto di scorte vive e morte per i poteri dell'Azienda; acquisto di mobili e suppellettili per l'arredamento delle case forestali	»	2.500.000
Capitolo n. 48. — Fondo di riserva per nuove e maggiori spese	»	1.100.000
Totale delle diminuzioni	L.	13.100.000

Entrata

modifica di denominazione:

Capitolo n. 32. — Contributi della Regione Friuli-Venezia Giulia per l'acquisto e la espropriazione di terreni (art. 111 regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, articoli 6 e 7 legge 25 luglio 1952, n. 991, art. 2 legge 18 agosto 1962, n. 1360; art. 29 legge 27 ottobre 1966, n. 910, art. 12 legge regionale 25 maggio 1966, n. 7 e art. 20 legge regionale 16 gennaio 1967, n. 1).

VARIAZIONI CHE SI APPORTANO AGLI ELENCHI N. 4 E N. 5 ALLEGATI ALLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1967.

Elenco n. 4
(Capitolo 498)

partita che si aggiunge:

Sezione I — Amministrazione Generale

Rubrica n. 2. — Assessorato finanze « Contributi per celebrazioni del cinquantenario del ricongiungimento della Venezia Giulia all'Italia » + 100.000.000

Elenco n. 5
(Capitolo 901)

partita che si aggiunge:

Sezione II — Istruzione, cultura e ricerca scientifica

Rubrica n. 7. — Assessorato lavori pubblici

Interventi per le infrastrutture scolastiche (rifinanziamento legge regionale 27 giugno 1966, n. 10) . . . . + 300.000.000

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1967, n. 29.
Provvedimenti per lo sviluppo delle colture pregiate.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 30 *dicembre* 1967)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale, allo scopo d'incrementare e migliorare le colture pregiate, è autorizzata ad intervenire con contributi in conto capitale nei settori della viticoltura, frutticoltura, orticoltura, floricoltura.

Art. 2.

Possono essere concessi contributi in conto capitale, fino alla misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, ai produttori agricoli singoli od associati che provvedano all'impianto di vigneti specializzati e razionali nelle zone che, a giudizio degli organi tecnici dell'Assessorato dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana, per la specifica vocazione viticola dei territori o per altre favorevoli condizioni economiche ed organizzative, si prestino all'intensificazione della viticoltura di pregio ed a carattere competitivo.

Tali contributi saranno concessi con preferenza ai produttori agricoli singoli od associati delle zone collinari e di quelle delimitate a' sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, per la tutela delle denominazioni di origine controllate o controllate e garantite.

Ai fini del miglioramento qualitativo dei prodotti e della riduzione dei costi di produzione, gli impianti devono consentire, quanto più possibile e in relazione alle esigenze ambientali, la meccanizzazione delle operazioni colturali e devono essere attuati con vitigni di pregio e con barbatelle selezionate, munite di certificato di garanzia attestante le varietà del portainnesto e del nesto.

Al rilascio di tali dichiarazioni provvedono gli Organi tecnici dell'Assessorato dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana.

Analogo contributo può essere concesso ai produttori agricoli singoli od associati, agli Enti pubblici operanti nel settore agricolo e ai loro Consorzi nonchè agli Istituti d'istruzione tecnica e professionale per l'istituzione di campi di piante madri, purchè essi siano effettuati con materiale selezionato, su attestazione dei predetti Organi tecnici.

In quest'ultimo caso il contributo, riferito alle spese di primo impianto, può essere esteso alle necessarie strutture.

Art 3.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere, in consorzio con altri enti, la istituzione di un centro regionale per il potenziamento della viticoltura ed enologia, con compiti soprattutto di coordinamento delle varie attività ed iniziative in tale settore.

L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata ad assumersi, in parte, le spese di istituzione e di gestione di detto centro.

Art. 4.

Gli stessi contributi di cui all'art. 2 possono essere concessi ai produttori agricoli singoli od associati per l'impianto di frutteti razionali secondo criteri di specializzazione e di concentrazione degli impianti stessi in zone ritenute idonee a tali colture.

In particolare saranno favoriti gli impianti delle specie e delle varietà per le quali si prospettano favorevoli condizioni di mercato e la sostituzione di vecchi impianti.

Analogo contributo può essere altresì concesso ai produttori agricoli singoli od associati e agli Enti ed Istituti di cui all'art. 2, quinto comma, per l'istituzione di vivai e di campi di piante madri, purchè essi siano effettuati con materiale selezionato, su attestazione degli organi tecnici dell'Assessorato dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana.

Detti contributi, riferiti alle spese di primo impianto, possono essere estesi alle necessarie strutture.

Art. 5.

Possono essere concessi contributi in conto capitale fino al massimo del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile a favore dei produttori agricoli singoli od associati, nonchè degli enti ed istituti di cui all'art. 2, quinto comma, per iniziative inerenti ai settori orticolo e floricolo, e cioè manufatti fissi o mobili per la forzatura e la protezione delle piante ed attrezzature connesse, macchine atte alla sterilizzazione del terreno e altre piccole macchine motrici ed operatrici, attrezzature necessarie per la lotta antiparassitaria, dissodamenti, sistemazioni del terreno (ivi compresi i muri di sostegno) e impianti irrigui.

Analoghi incentivi potranno essere accordati ai produttori agricoli singoli od associati nonchè agli Enti ed Istituti di cui all'art. 2, quinto comma, per l'acquisto di bulbi, di rizomi e di sementi, di specie e di varietà sia orticole che floricole, suscettibili di introduzione e di diffusione in zone di particolare vocazione.

Art. 6.

I contributi di cui alla presente legge sono concessi a mezzadri e coloni nei casi previsti dall'art. 8 della legge 15 settembre 1964, n. 756, ed agli affittuari nei casi previsti dall'art. 1632 del codice civile.

Art. 7.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, nella misura massima del 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile, all'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura, alle cooperative agricole e loro consorzi per la realizzazione delle strutture e relative attrezzature e pertinenze (ivi comprese le spese di acquisto di terreno necessario per la costruzione delle opere e relativi servizi) occorrenti ad assicurare la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti e dei sottoprodotti, relative ai settori di intervento di cui alla presente legge.

Qualora dette opere vengano eseguite con l'intervento finanziario dello Stato, con il concorso o meno del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumersi la differenza di spesa non coperta sino al raggiungimento della percentuale prevista dal comma precedente.

La disposizione del precedente comma si applica anche per le opere ed i lavori, non ancora collaudati, quando per i medesimi sia stata già disposta dal 1° gennaio 1966 la concessione del contributo.

Sarà data preferenza alle iniziative promosse da organismi cooperativi di secondo o terzo grado o che si rivelino particolarmente utili per la commercializzazione dei prodotti e che interessino estese zone territoriali.

Le predette agevolazioni sono applicabili anche per l'ampliamento e l'ammodernamento di preesistenti impianti.

Art. 8.

Nella determinazione delle aliquote di contributo di cui agli articoli 2, 4, 5 e 6 sarà tenuto conto della onerosità delle opere e degli acquisti, delle condizioni ambientali e delle possibilità economiche delle singole categorie di operatori agricoli.

Nei limiti delle disponibilità finanziarie, sarà data la preferenza ai coltivatori diretti.

Art. 9.

Le domande di contributo in carta legale e due copie dovranno essere indirizzate all'Assessorato dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana per il tramite degli ispettorati dell'agricoltura competenti per territorio.

Di norma la documentazione sarà quella di rito prevista per le opere di miglioramento fondiario.

Per le opere e gli impianti di modesta entità, sino ad un massimo di lire 1.500.000, per le macchine, per le attrezzature fisse o mobili, per l'acquisto di sementi, piante e parti di piante sarà sufficiente una elencazione analitica dei lavori da eseguire e degli acquisti da effettuare e delle relative spese nel contesto della domanda medesima.

L'esecuzione delle opere e l'acquisto delle macchine, delle attrezzature fisse o mobili, di sementi, piante e parti di piante potrà avvenire dopo ricevuta l'autorizzazione scritta da parte del competente ispettorato.

L'erogazione del contributo avverrà a seguito del collaudo delle opere e degli acquisti.

Per quanto non si riferisce alle opere di miglioramento fondiario si provvederà alla emissione di un unico decreto per il contemporaneo impegno e liquidazione della spesa.

Art. 10.

Al pagamento delle spese autorizzate con la presente legge si potrà provvedere con apertura di credito a favore dei funzionari delegati degli uffici periferici dell'Assessorato dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana, in forza dello art. 56 e seguenti del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Art. 11.

L'Amministrazione regionale è autorizzata:

a) ad istituire borse di studio per la formazione di tecnici specializzati nei settori della frutticoltura, della viticoltura e della orto-floricoltura;

b) a concedere contributi a province, comuni, enti, istituti, associazioni, consorzi, comitati e cooperative ed a sostenere le spese dirette per l'organizzazione di manifestazioni e convegni e per l'attuazione di iniziative atte a promuovere la conoscenza dei sistemi razionali di coltivazione e conservazione, trasformazione e vendita delle produzioni di cui alla presente legge, nonchè la loro diffusione e valorizzazione.

Alla istituzione di borse di studio, di cui alla lettera *a*) del precedente comma, provvede, su proposta dell'Assessorato della agricoltura, delle foreste e dell'economia montana, la Giunta regionale, cui spetta altresì di stabilire le modalità ed i requisiti per la concessione delle medesime.

Le sovvenzioni e gli interventi, di cui alla lettera *b*) del primo comma, sono disposti con decreto dell'Assessore all'agricoltura, alle foreste ed all'economia montana, su conforme deliberazione della Giunta regionale, previo accertamento dei requisiti posti a base delle relative richieste.

Art. 12.

Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1967 al 1971.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1967 è istituito il capitolo n. 687 con la denominazione: « Contributi diretti allo sviluppo delle colture pregiate », e con lo stanziamento di lire 300 milioni.

A favore di detto capitolo si provvede mediante storno di lire 90 milioni dal capitolo 612, di lire 95 milioni dal capitolo 659 e di lire 115 milioni dal capitolo 324 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1967.

L'onere di lire 300 milioni relativo all'esercizio finanziario 1967 fa carico al sopraccitato capitolo 687 e quello per gli esercizi finanziari dal 1968 al 1971 farà carico ai corrispondenti capitoli dei bilanci regionali per gli esercizi medesimi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 30 dicembre 1967

BERZANTI

(266)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.